



NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL
D.L. 16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120
pubblicata nel S.O. n. 33 alla G.U. del 14 settembre 2020 n. 228

Sommario

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	6
Art. 1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)	6
Art. 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)	11
Art. 3. (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)	15
Art. 4. (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)	18
Art. 4.bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)	20
Art. 5. (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)	21
Art. 6. (Collegio consultivo tecnico)	24
Art. 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)	27
Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)	30
Art. 9. (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)	40
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI	46
Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)	46
Art. 10.bis- (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive)	61
Art. 11. (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)	62
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI	66
Art. 12. (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)	66
Art. 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)	70
Art. 15. (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)	71
Art. 16.quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)	73
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA	74

Art. 17. (Stabilità finanziaria degli enti locali)	74
Art. 17.bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)	77
Art. 18. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)	77
RESPONSABILITÀ	78
Art. 21. (Responsabilità erariale)	78
Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)	78
Art. 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)	79
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	79
Art. 23.bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)	79
Art. 24. (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)	80
Art. 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)	88
Art. 26. (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)	91
Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli)	101
Art. 30. (Misure di semplificazione in materia anagrafica)	105
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	107
Art. 31. (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	107
Art. 32. (Codice di condotta tecnologica)	110
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI	112
Art. 33. (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)	112

Art. 34. (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)	114
Art. 35. (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)	117
MISURE PER L'INNOVAZIONE	120
Art. 36. (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)	120
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA	123
Art. 38. (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)	123
Art. 38.bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)	129
Art. 41. (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)	131
Art. 46. (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)	134
Art. 48. (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale e del cold ironing nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)	135
Art. 48.quinquies. (Zona logistica semplificata)	140
Art. 49. (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)	141
Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)	156
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	157
Art. 50. (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)	157
Art 50.bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)	172
Art. 51. (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)	172
Art. 53. (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)	176
Art. 54. (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)	180
Art. 55. (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)	182
Art. 55.bis. Semplificazioni per interventi su impianti sportivi	187

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY	188
Art. 56. (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)	188
Art. 57. (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)	196
Art. 60. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)	200
Art. 61. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)	205
Art. 62. (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)	206

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera *b*). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La disposizione in commento introduce, al fine di un rilancio degli investimenti pubblici e per rispondere alle esigenze e misure di sicurezza post Covid 19, una disciplina transitoria e straordinaria in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, fino al **31 dicembre 2021** (termine più lungo introdotto con la legge di conversione, in luogo del 31 luglio 2021) viene introdotta una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti cd sottosoglia di cui all'articolo 36 comma 2 (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157 comma 2 (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione) del Codice dei contratti.

La deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica ai procedimenti in cui *la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento* sia stato adottato entro il **31 dicembre 2021**. ***Trattasi pertanto di una disciplina derogatoria che può andare oltre il predetto termine di scadenza se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all'avvio del procedimento.***

In merito al problema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto in commento si sottolinea come la lettera della disposizione sembrerebbe far propendere per l'obbligo, tuttavia – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento - è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie.

Al fine di accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall'avvio del procedimento con determina a contrarre: **due mesi per gli affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo.**

	<p>Viene introdotta la possibile responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.</p>
<p>2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di</p>	<p>La legge di conversione ha introdotto novità significative per quanto riguarda le soglie degli affidamenti diretti in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti cd sottosoglia.</p> <p>In particolare, l'affidamento diretto, con le modifiche della legge di conversione, è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; • <u>servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, per importi inferiori a 75.000,00 euro.</u> <p>Va detto che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporta alcun obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa. Non può condividersi dunque la tesi in base alla quale il mancato richiamo alla locuzione contenuta nell'articolo 36 comma 2 "senza previa consultazione di uno o più operatori economici" equivalga ad imporre un confronto competitivo, poiché nell'affidamento diretto puro di che trattasi, la modalità di scelta del contraente è rimessa alla valutazione del RUP che avrà solo l'obbligo di motivare tale scelta.</p> <p>Peraltro, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa ratio legis che introduce una deroga per velocizzare e semplificare gli affidamenti.</p>

cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. **Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

La procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti - nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate - è prevista per l'affidamento di:

- a) **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti (214mila euro circa)**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- b) **per lavori di importo pari o superiore a 150mila e inferiore 350mila euro** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c) **lavori di importo pari o superiore a 350mila euro e inferiore a un milione di euro** previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) **lavori di importo pari o superiore a 1 milione a fino alla soglia comunitaria (5,35 mln)**, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), deve avvenire nel rispetto di un **criterio di rotazione** degli inviti, che tenga conto anche della **diversa dislocazione territoriale** delle imprese.

In riferimento a tale ultimo elemento richiesto ossia la diversa dislocazione territoriale, va rilevata l'ambiguità della formulazione che non si comprende se sia riferita alla necessità di favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l'appalto o, al contrario, ad una differenziazione di inviti ad imprese che operano in parti diverse del territorio nazionale.

	<p>In ossequio al principio di trasparenza e rotazione degli inviti, le stazioni appaltanti danno notizia dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sui propri siti internet.</p> <p>Trattasi di una forma di pubblicità/trasparenza utile ad un controllo sociale sull'operato della PA.</p> <p>Obbligatorio anche pubblicare i risultati della procedura di affidamento, con l'elenco dei soggetti invitati, fatta eccezione per affidamenti diretti inferiori a 40 mila euro per come si dirà in seguito viene introdotta una modifica a regime del codice.</p>
<p>3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera <i>b</i>), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i>, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>	<p>Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre cd "semplificata" che contenga gli elementi essenziali di cui all'articolo 32, comma 2 del Codice dei Contratti.</p> <p>Per gli affidamenti da effettuarsi tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, la norma in commento prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso.</p> <p>Torna quindi l'equivalenza nell'adozione dei due criteri di aggiudicazione con la sola eccezione di cui si dirà di seguito. Nel caso di aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia così come individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97 del codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò significa che, per far scattare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via ordinaria.</p> <p>Come accennato, la discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione nell'articolo 95 comma 3 che la legge di conversione conferma invece come unico criterio</p>

	<p>di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16;</i> - <i>i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;</i> - <i>i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</i>
<p>4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.</p>	<p>Per le modalità di affidamento previste dall'articolo in commento, le Stazioni appaltanti non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del codice contratti, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e in tal caso l'importo è dimezzato rispetto a quanto previsto dall'articolo 93.</p>
<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>Le norme in commento si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, fino all'importo di 750.000 euro.</p>
<p>5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria</p>	<p>Con l'inserimento del comma in esame, viene introdotta – a regime – la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40 mila euro, come già previsto nella fase transitoria nel comma 2.</p>

	Viene infatti modificato, a regime, il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerati diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Con il comma 5 ter viene prevista l'applicazione del Codice anche per anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerati diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)	
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione	L'articolo in questione disciplina le procedure straordinarie e transitorie per gli affidamenti cd sopra soglia da applicarsi prevede un'accelerazione per l'aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 2021 con il procedimento che deve chiudersi entro sei mesi dall'avvio delle procedure. Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina delle aggiudicazioni dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra la soglia di rilevanza comunitaria . È prevista una semplificazione per incentivare gli investimenti pubblici nel periodo emergenziale legato al covid-19. Le norme derogatorie si applicano, come detto, per determinare a contrarre o altri atti di avvio dei procedimenti adottati (a seguito della modifica introdotta con la legge di conversione) entro il 31 dicembre 2021 . Valgono le stesse considerazioni già fatte per le procedure sottosoglia e quindi l'ultrattività rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021 nel caso di determine a contrarre ovvero atti prodromici di avvio del procedimento adottati entro la medesima data.

<p>dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p>	<p>Per l'affidamento sopra soglia dall'atto di avvio del procedimento fino all'aggiudicazione devono decorrere al massimo sei mesi. Anche in questo caso si introduce la responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, siano imputabili all'operatore economico, la SA provvederà all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.</p>
<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.</p>	<p>Il comma 2 prevede che, come regola generale, la procedura da adottare per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia quella ordinaria, ossia la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Unica deroga prevista con il richiamo all'articolo 8 del decreto in commento è la riduzione, per motivi di urgenza dei seguenti termini per la ricezione delle offerte: articoli 60, comma 3 (non meno di 15 gg. per le procedure aperte); 61, comma 6 (non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall'invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette), 62 comma 5 (30 gg. dall'invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito) e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.</p>
<p>3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto</p>	<p>La norma amplia l'ambito di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle procedure negoziate senza bando, stabilendo che, per realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria ed architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - necessarie ad affrontare l'emergenza legata al Covid-19, <u>che non</u></p>

legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata, **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione**, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. **La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria **giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché, per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o**

consentono il rispetto dei termini anche abbreviati, possano ricorrere appunto a tale procedura di cui all'art. 63 (per i settori ordinari) ed all'art. 125 (per i settori speciali) del codice contratti. Tale procedura, in realtà, è già prevista dal Codice dei Contratti e la peculiarità consiste nel collegamento che il legislatore fa tra l'estrema urgenza del Codice e la pandemia da COVID-19.

La legge di conversione ha introdotto poi due novità: la prima attiene alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o altro atto equivalente nel rispetto di un criterio di rotazione. Tale introduzione mal si concilia a dire il vero con la natura della procedura stessa caratterizzata proprio dall'assenza di pubblicità a causa dell'emergenza e riprende la modifica già introdotta dalla legge di conversione per la procedura negoziata sotto soglia. Riteniamo trattarsi di una forma di pubblicità/trasparenza utile ad una sorta di controllo da parte degli operatori e della comunità in generale sull'operato della PA.

La seconda novità è quella che estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all'affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa e che abbiano stipulato accordi di programma con PA ex articolo 252bis del Codice dell'Ambiente (bonifica dei siti inquinati) prima dell'emergenza COVID.

Il comma 4 introduce una **deroga generalizzata al Codice dei Contratti (ad eccezione dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42) e ad altre disposizioni (tranne quelle penali, del subappalto e delle direttive comunitarie), per una serie di contratti che il legislatore dell'emergenza ha definito come "strategici" per la ripresa economica del Paese.**

La parte centrale del comma in commento, infatti, prevede che la c.d. deroga generalizzata è destinata ad operare – sempre nel periodo emergenziale – “nei settori dell'edilizia scolastica,

<p>collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.</p>	<p>universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFIMit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi”, nonché “agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”.</p> <p>Non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 (vedi audizione del Presidente dell'ANAC in occasione dell'audizione presso le Commissioni Riunite 8[^] e 1[^] del Senato della Repubblica sul provvedimento) che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituti come l'avvalimento. Infine, non è possibile derogare le norme in materia di sub appalto. Sul punto non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione della Commissione Europea.</p> <p>Infine, si sottolinea, come già rilevato da alcuni autorevoli commentatori, che l'esemplificazione contenuta nella disposizione in commento consenta di applicare tali procedure derogatorie a tutti gli interventi (verosimilmente anche a quelli sottosoglia) relativi all'edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, etc., rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.</p>
<p>5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>	<p>I commi 5 e 6 stabiliscono che per ogni procedura è nominato un RUP che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto e che gli atti delle SA sono pubblicati sui siti istituzionali nella sezione “amministrazione trasparente”.</p>

<p>6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.</p>	
<p>Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese)</p>	
<p>Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».</p>	<p>L'articolo aggiuntivo dispone che <u>alle procedure di affidamento sottosoglia o soprasoglia, disciplinate dal decreto in questione, possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese.</u></p> <p>Non sono espressamente previste dalla norma altre categorie plurisoggettive di operatori economici in forma aggregata.</p>
<p>Art. 3. (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)</p>	
<p>1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,</p>	<p>La procedura dell'informativa antimafia liberatoria "provvisoria" è stata proposta da ANCI Nazionale al fine di accelerare l'esecuzione dei contratti pubblici.</p> <p>La disposizione in commento norma consente di stipulare i contratti di appalto anche senza certificazione antimafia che può esser acquisita successivamente e, in caso di misura interdittiva, è previsto il recesso unilaterale dal contratto: tale misura di semplificazione accoglie la richiesta dell'Anci.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di istanza di parte finalizzata all'erogazione di somme o benefici economici ricorre sempre il caso dell'urgenza nel caso in cui, a seguito di accesso alla BDNA, non vi sia il rilascio immediato della informativa liberatoria provvisoria. Ciò consente di

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.</p>	<p>attribuire agevolazioni, contributi, finanziamenti sotto condizione risolutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda invece l'acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all'affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando (ed è questa la novità) l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. • Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsi entro sessanta giorni.
<p>3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.</p>	<p>Il comma 3 prevede la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.</p>
<p>4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle</p>	<p>Qualora la documentazione successivamente acquisita accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.</p>

<p>utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	
<p>5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.</p>	<p>Con un decreto del Ministero possono essere adottate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia e relativi adempimenti.</p>
<p>6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>	<p>Per quanto non previsto dai commi precedenti è richiamato espressamente il codice antimafia.</p>
<p>7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente: « Art. 83-<i>bis</i> (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni Sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.</p>	<p>Viene introdotto un nuovo art. 83 bis (protocolli di legalità) al d.lgs n. 159/2011 con l'intento di adottare efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto in queste fasi emergenziali e post emergenziali che rappresentano occasioni appetibili per compiere illeciti. La norma così inserita risponde anche alle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020. Viene introdotto, nel codice antimafia, lo strumento dei protocolli di legalità che vengono sottoscritti dal Ministero dell'Interno non solo con soggetti istituzionali, ma anche con imprese di rilevanti dimensioni, con associazioni di categoria e con le Organizzazioni Sindacali al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia a fattispecie ulteriori rispetto a quelle attualmente considerate dalla legge. <i>È inoltre statuito che le SA dovranno prevedere nei bandi, avvisi o lettere di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione dei contratti.</i></p> <p>Se i Protocolli di legalità non costituiscono una novità per i Comuni, lo è invece la previsione di una sostanziale equipollenza dell'iscrizione nelle cd. <i>white list</i> con quella negli albi di cui al</p>

<p>2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. ».</p>	<p>decreto-legge n. 189/2016, sostanzialmente (esecutori dei lavori di cui al sisma 2016) per il rilascio dell'informazione antimafia in tutti i casi in cui la stessa sia richiesta.</p>
<p>Art. 4. (Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)</p>	
<p>1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;</p> <p>b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. ».</p>	<p>La disposizione in commento innova alcune norme sia del Codice dei Contratti che del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2020), al fine di accelerare la sottoscrizione dei contratti anche in caso di ricorso giurisdizionale.</p> <p>Infatti, la mancata stipulazione del contratto entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente.</p> <p>La mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce fatto idoneo a giustificare né la sospensione della procedura di appalto né la mancata stipulazione del contratto.</p>

<p>2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.</p>	<p>In particolare, al fine di evitare la cd sospensiva delle procedure di aggiudicazione, viene specificato che alle aggiudicazioni degli appalti previste dal decreto semplificazioni si applichi la norma del codice del processo amministrativo che impone al magistrato di valutare tutti gli interessi delle parti e l'interesse nazionale alla rapida realizzazione dell'opera e dell'interesse dell'aggiudicatario alla rapida prosecuzione delle opere previste agli artt. 1 e 2 del decreto.</p>
<p>3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p>In caso di ricorso avverso le procedure derogatorie sottosoglia del decreto ovvero gli affidamenti delle opere emergenziali, si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo che limitano fortemente la possibilità di concessione di misure cautelari, nonché prevedono limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata legittimità dell'aggiudicazione.</p>
<p>4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, le parole « , ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, »; b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.».</p>	<p>Apportate modifiche “a regime” all’articolo 120 del codice del processo amministrativo, specificando che si procede di norma alla definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare su richiesta congiunta delle parti di limitare la decisione ad un'unica questione, ovvero in casi compatibili, in relazione alla complessità della causa.</p> <p>Viene infine ridotto a 15 giorni (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio che decorre dall’udienza in discussione, solo quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo del suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.</p>

Art. 4.bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)	
<p>1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p>	<p>Viene introdotta una nuova disposizione per sopperire all'incremento dei costi riguardanti la somministrazione di servizi di pulizia e di lavanderia, in ambito sanitario o ospedaliero, derivante dall'adeguamento alle misure di contrasto al COVID.</p> <p>La nuova disposizione pertanto prevede che se tale incremento di spesa risulti superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito – e comunque per le procedure di affidamento aggiudicate prima del 31 gennaio 2020- le SA avranno la facoltà di revocare l'aggiudicazione sempre che non sia stato stipulato il contratto e anche l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, potrà recedere mediante atto notificato alla SA.</p>
<p>2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.</p>	<p>Al comma 2 dell'art. 4bis viene invece disciplinata l'ipotesi dei contratti già in essere alla data del 31 gennaio 2020, sempre relativi ai servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero – ed ancora efficaci.</p> <p>In queste ipotesi la SA potrà ricorrere all'applicazione dell'art. 108 del codice contratti pubblici che disciplina la risoluzione del contratto purché l'incremento del prezzo derivante dall'adeguamento delle misure di contrasto al COVID - sia superiore al 20% del valore del contratto.</p> <p>Viene inoltre previsto un termine entro il quale la SA dovrà dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ovvero entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl in oggetto.</p>
<p>3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e</p>	<p>Al comma 3 dell'art. 4bis viene disciplinata l'ipotesi di modifica dei contratti in corso di esecuzione per servizi di pulizia e</p>

<p>secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>lavanderia in ambito sanitario secondo quanto disposto dall'art. 106 del codice contratti pubblici.</p>
<p>Art. 5. (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)</p>	
<p>1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:</p> <p><i>a)</i> cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;</p> <p><i>c)</i> gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;</p> <p><i>d)</i> gravi ragioni di pubblico interesse.</p>	<p>La disposizione in commento prevede che, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria possa avvenire solo ed esclusivamente per ipotesi tassative (comma 1).</p> <p>Nello specifico per:</p> <p>a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE;</p> <p>b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;</p> <p>c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, insuperabili per disaccordo tra le parti;</p> <p>d) gravi ragioni di pubblico interesse.</p> <p>Vengono quindi circoscritte le ipotesi in cui le parti, ma anche l'autorità giudiziaria, possono sospendere l'esecuzione delle opere.</p>
<p>2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera <i>a)</i>, si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>d)</i>, su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di</p>	<p>La sospensione è disposta dal RUP, ma secondo procedure e specifiche previste nell'articolato, con l'intervento anche del collegio consultivo tecnico.</p> <p>Tale procedura si applica anche in caso di sospensione dell'esecuzione dei lavori in applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE, di cui alla succitata lettera a) del comma 1 nonché in caso di ritardo superiore ad almeno 30 gg l'anno e la SA potrà, previo parere del collegio consultivo tecnico, sostituire l'impresa designata, ricorrendo alle diverse alternative previste</p>

<p>sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.</p>	<p>dalla norma al comma 4, secondo le specifiche indicate nell'articolato. È stata poi introdotta una disposizione a tutela dei lavoratori che consiste nella possibilità, per l'impresa subentrante, di proseguire i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, qualora siano privi di occupazione.</p>
<p>3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.</p>	<p>Al <u>ricorrere delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione dell'opera per gravi ragioni di pubblico interesse (comma 1 lettera c)</u>, il collegio consultivo tecnico dovrà intervenire entro 15 giorni dalla sospensione e, previo accertamento dei presupposti, dovrà indicare le modalità con cui proseguire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.</p>
<p>4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;</p>	<p>Nell'ipotesi in cui il contratto, per qualsiasi motivo, ivi incluse le situazioni di entrata in procedura fallimentare dell'impresa (anche in caso di concordato con continuità aziendale) non possa proseguire con il soggetto designato ovvero l'impresa sia in ritardo non giustificato nella realizzazione dell'opera (per un numero di giorni superiore a 1710 del tempo previsto e, comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno da calcolarsi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Stazioni Appaltanti, previo parere del Collegio consultivo tecnico, dichiarano senza indugio la risoluzione del contratto. Successivamente alla risoluzione del contratto le Stazioni Appaltanti realizzano i lavori attraverso una delle seguenti modalità: 1. esecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti, di altri enti o società pubbliche; 2. interpello degli altri soggetti in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile alle stesse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; 3. indizione di una nuova procedura di gara;</p>

<p><i>b)</i> interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;</p> <p><i>c)</i> indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;</p> <p><i>d)</i> propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.</p>	<p>4. proposta di un commissario straordinario su nomina governativa di cui all'articolo 4 del decreto sbloccacantieri (dl n. 32/2019 e ss.mm.ii.)</p>
<p>5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta</p>	<p>Si precisa che le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o altro soggetto per sospendere l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera tranne che nell'ipotesi in cui sussistano i casi di sospensione previsti dal comma 1.</p>

<p>anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.</p>	
<p>Art. 6. (Collegio consultivo tecnico)</p>	
<p>1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.</p>	<p>La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà della costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie (art. 35 del codice), prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.</p>
<p>2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che</p>	<p>Il collegio consultivo è formato da tre componenti ma nelle ipotesi di particolare complessità dell'opera da cinque componenti scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte (comma 2).</p> <p>Fra i requisiti per i membri del collegio consultivo è stata specificata la possibilità di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni, che ha sostituito la precedente pratica professionale quinquennale.</p>

<p>ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.</p>	
<p>3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che</p>	<p>L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo.</p> <p>Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale salva diversa e motivata volontà delle parti manifestata in forma scritta. Sono adottate con atto scritto recante motivazione eventualmente da integrarsi entro 15 giorni. Le norme sul collegio consultivo tecnico contenute nel Decreto Sbloccacantieri sono abrogate.</p>

<p>può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.</p>	
<p>4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.</p>	
<p>5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.</p>	<p>E' prevista la possibilità di costituire un collegio consultivo tecnico anche per risolvere questioni di ogni natura che possano nascere anche nella fase che precede l'esecuzione del contratto. In queste ipotesi 2 componenti sono di nomina della SA il terzo membro a seconda se l'opera è di interesse nazionale o locale viene nominato rispettivamente dal MIT oppure dalle Regioni/ dalle Province di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane.</p>
<p>6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.</p>	

<p>7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.</p>	<p>I compensi dei componenti del collegio sono calcolati nel quadro economico, alla voce imprevisti.</p>
<p>8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.</p>	
<p>9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</p>	
<p>Art. 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)</p>	
<p>1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto</p>	<p>È istituito un Fondo, nello stato di previsione del MIT e a decorrere dall'anno 2020, che potrà essere utilizzato per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie,</p>

<p>legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.</p>	<p>per evitare che tali opere si blocchino per la mancanza temporanea di risorse pubbliche, causate da <i>“maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali”</i>.</p> <p>Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato ad esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.</p>
<p>2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziato nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:</p> <p><i>a)</i> dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;</p> <p><i>b)</i> dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.</p>	<p>Per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro.</p> <p>Il Fondo è altresì alimentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, b. dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del fono alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione
<p>3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile</p>	

rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.	
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.	Le concrete modalità operative di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse dovranno essere individuate con un decreto del MIT da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione ovvero entro il 15 ottobre 2020.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.	
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.	Vengono individuate le modalità di alimentazione del fondo di cui al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

<p>7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.</p>	<p>La norma autorizza il Ministro dell'economia e Finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti.</p>
<p>7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>	<p>E' inserito il comma 7bis che prevede l'istituzione di un fondo del MIT di 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro con decorrenza 2022 finalizzato all'aggiornamento professionale del RUP.</p> <p>Al nuovo comma 7ter viene inoltre stabilito che per il finanziamento della attività di aggiornamento professionale dei RUP, è effettuata la riduzione del fondo del MEF "per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione" di cui all'art. 1 comma 200 legge n. 190/2014</p>
<p>Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)</p>	
<p>1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:</p> <p>a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;</p>	<p>Con la norma in commento vengono introdotte una serie di disposizioni urgenti e transitorie che attengono sia alla fase procedurale della gara che alla fase di esecuzione del contratto.</p> <p>Le fattispecie cui si riferiscono tali disposizioni sono: 1. procedure i cui bandi o avvisi siano stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto; 2. contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare l'offerta ma non siano scaduti i termini.</p> <p>Rispetto a tali procedure, fino al 31 dicembre 2021:</p> <p>1. è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d'urgenza e per i servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80.</p>

<p>b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;</p> <p>c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;</p> <p>d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.</p>	<p>2. la stazione appaltante può prevedere l'obbligo per l'operatore economico di effettuare il sopralluogo, a pena esclusione, esclusivamente nei casi di particolare complessità dell'appalto da affidare;</p> <p>3. alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni d'urgenza (nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma (articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62 comma 5; 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016);</p> <p>4. sempre in riferimento alle procedure ordinarie per affidamento lavori, servizi e forniture si applica la semplificazione dell'avvio delle stesse anche senza l'inserimento nella programmazione di cui all'art. 21 del codice contratti pubblici (relativo il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali) a condizione che entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto venga effettuato l'aggiornamento.</p>
<p>2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.</p>	<p>Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti adottano il provvedimento di aggiudicazione entro il termine del 31 dicembre 2020.</p>
<p>3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,</p>	<p>E' previsto che le stazioni appaltanti, riguardo ad accordi quadro di cui all'art. 54 del codice contratti pubblici, provvedano all'aggiudicazione degli appalti basati sugli accordi quadro, entro</p>

<p>entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.</p>	<p>il 31 dicembre 2020 ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.</p>
<p>4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;</p> <p>b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;</p> <p>c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,</p>	<p>Sono previste poi una serie di disposizioni che riguardano i lavori in corso di esecuzione e che in qualche modo tutelano in particolare le imprese a seguito dell'emergenza legata al COVID-19 tra le quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adozione in termini rapidi di 15 gg del SAL da parte del direttore dei lavori. A seguire il certificato di pagamento entro massimo 5 gg dall'adozione del SAL. Il pagamento entro 15 gg dall'emissione del relativo certificato; 2. riconoscimento di maggiori costi che derivano dall'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito delle misure adottate a causa dell'emergenza Covid-19. Tali maggiori costi ricadranno sulle somme a disposizione delle SA nei quadri economici; 3. tutela delle imprese qualora si verificano impedimenti al regolare svolgimento del lavoro o esecuzione del servizio o fornitura a causa del rispetto delle misure di contenimento di cui al dl n. 6/2020 convertito in legge n. 13/2020. In tali casi si può imputare a forza maggiore ai sensi dell'art. 107 comma 4 del codice contratti pubblici;

<p>comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	
<p>5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>Oa).all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono inserite le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"</p> <p>O-a bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"</p> <p>a) all'articolo 38:</p> <p>1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse;</p> <p>2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;</p> <p>3) al comma 3:</p> <p>3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;</p> <p>3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse;</p> <p>3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati</p>	<p>Estesa, come richiesto da ANCI, l'applicazione della legge 241/1990 anche alle forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, compresi gli istituti di co-programmazione e co-progettazione previsti nel Codice del Terzo settore.</p> <p>E' inoltre previsto, modificando l'articolo 36 comma 1 del Codice, l'obbligo per le stazioni appaltanti (e non più la facoltà) di inserire nei bandi di gara, avvisi o inviti, relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (dove il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), specifiche clausole sociali. Ciò trova maggiore riscontro per gli affidamenti di contratti ad alta intensità di manodopera.</p> <p>Vengono poi apportate una serie di significative modifiche in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti.</p> <p>In particolare, la modifica sostanziale attiene al fatto che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori devono essere qualificati almeno negli ambiti della progettazione e affidamento e viene espunta la necessità che siano qualificati anche per la programmazione. Viene inoltre apportata una modifica al DPCM che dovrà adottarsi per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Occorrerà l'intesa in Conferenza Unificata, sentita l'ANAC.</p>

almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. »;

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;

a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti singoli, associati e le società da essi costituite"

a-ter) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

a-quater) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte

Tra i requisiti base per la qualificazione, nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 38, viene aggiunta la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara che viene eliminata dai requisiti premianti.

Con l'introduzione della nuova lettera a bis) è consentito partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria non solo agli archeologi singoli, come previsto dalla normativa vigente, ma anche a professionisti associati e le società da essi costituite.

La nuova lettera a ter) estende l'obbligo di indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre anche per i consorzi **di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) ovvero i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane.**

Come richiesto da ANCI viene inserito, con la nuova lettera a quater) l'inciso all'art. 59, comma 1, del codice contratti pubblici sulla scelta delle procedure e oggetto del contratto che fa salvo quanto previsto dal titolo VII del codice del III settore (D. lgs. 117/2017). Tale modifica, unitamente a quella di cui si è già detto all'articolo 30 e all'articolo 140 del Codice dei Contratti

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. »;

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;

c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"
c-ter) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c-quater). all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione

ribadiscono la specialità delle forme di relazione che possono essere instaurata fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore in applicazione del suddetto Codice.

La lettera b) apporta alcune modifiche all'art. 80 del codice contratti sui motivi di esclusione. La stazione appaltante ha la facoltà di escludere l'operatore economico quando dimostri che non abbia ottemperato agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e che ciò costituisca violazione grave.

Al comma 5 lett. c) vengono introdotte delle modifiche all'art. 83 comma 4 lett. c) del codice contratti riguardo la partecipazione degli operatori economici a procedure per l'affidamento di servizi e forniture. **Le SA potranno richiedere il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. In sostanza con tale modifica, in ossequio a conclusioni giurisprudenziali, si agevolano gli operatori economici ai quali si chiede la copertura assicurativa.** La richiesta della copertura nel corso della gara oltre ad essere eccessivamente onerosa per i concorrenti è del tutto superflua, mentre assume la massima rilevanza al termine della stessa.

Viene modificato, come richiesto da ANCI, l'art. 151 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, che tratta dei partenariati pubblico-privati che si possono attivare con procedura semplificata per progetti diretti a "consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili". La modifica chiarisce il fatto che non solo le amministrazioni statali (come era nel testo precedente) ma anche i Comuni, le Regioni e gli altri enti territoriali possono utilizzare queste procedure di partenariato speciale.

Con la nuova lettera c quater), sono inserite norme specifiche sul rendimento energetico e sul calcolo del miglioramento dell'efficienza energetica.

<p>energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.</p> <p>d) all'articolo 183, comma 15: 1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»; 2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente» e dopo le parole sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: « , è inserito in tali strumenti di programmazione».</p>	<p>La lettera d) modifica all'art. 183 del codice contratti pubblici. Viene ampliato il raggio di azione degli strumenti di partenariato pubblico privato. Con la modifica l'operatore economico può presentare proposte alle amministrazioni aggiudicatrici anche per realizzazione di lavori pubblici presenti negli strumenti di programmazione già approvati. Il promotore potrà proporre progetti anche alternativi e/o migliorativi rispetto a quelli inseriti negli strumenti di programmazione.</p>
<p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.</p>	<p>Viene specificato l'ambito di applicazione dell'intero comma 5 precisando che le disposizioni dello stesso si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, oppure in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure in cui, alla stessa data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.</p>
<p>6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni</p>	<p>Per accelerare l'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, fino a 31 dicembre 2023 su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le Regioni, sentite le amministrazioni locali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura del dibattito pubblico (ex articolo 22, c. 2 del Codice e DPCM 76/2018).</p>

<p>provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico- economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</p>	
<p>7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</p> <p>b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»;</p> <p>c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</p> <p>d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».</p>	<p>Il comma 7 dell'articolo 8 è una disposizione fortemente voluta da Anci Nazionale che agevola il lavoro dei Piccoli Comuni e consente il ricorso all'istituto dell'appalto integrato. Sono introdotte una serie di proroghe ulteriori a quelle disposte dal dl 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri) convertito in legge n. 55/2019, come richiesto dall'ANCI. Nello specifico:</p> <p>a) Proroga, fino al 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della sospensione dell'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, per i Comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c. 4 del Codice) - della sospensione del divieto di appalto integrato (art. 59, c. 1 del Codice) - dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (art. 77, c.3 del Codice) <p>b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione</p> <p>c) proroga fino al 31 dicembre 2021, del termine per l'inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica ai settori ordinari;</p> <p>d) deroga fino al 31 dicembre 2021 alle previsioni di cui all'art. 215 del codice contratti in materia di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ciò significa che il Consiglio dei Lavori Pubblici, in deroga al Codice e fino al 31 dicembre 2021, debba esprimere il proprio parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza</p>

	<p>statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.</p>
<p>7-bis. Al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 115:</p> <p>1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";</p> <p>2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";</p> <p>b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.</p>	<p>L'articolo modifica alcuni punti del Codice dei Beni Culturali nella direzione di un leggero ampliamento nelle possibilità di affidamento a privati di alcuni servizi collegati ai beni culturali (in particolare musei ed aree archeologiche).</p> <p>Per quanto attiene l'articolo 115, viene specificato che la gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica è attuata tramite concessione a terzi delle predette attività ovvero mediante affidamento di appalti pubblici di servizi. Fermo restando la possibilità per lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali di ricorrere alla gestione indiretta per assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali, viene comunque mantenuta la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, lasciando il rischio operativo in capo al concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.</p> <p>All'articolo 117 del d.lgs 42/2004 è inserita la previsione che negli istituti e luoghi della cultura, musei, biblioteche e gli archivi, aree e parchi archeologici e nei complessi monumentali (ex art. 101 del codice beni culturali), nel caso di concessione integrata fra servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, si prescinde dal singolo valore economico di questi ultimi servizi. E' possibile stipulare contratti di appalto per uno o più servizi fra assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico ed uno o più servizi di pulizia vigilanza e di biglietteria.</p>
<p>8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta</p>	<p>La norma prevede che il Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto da Covid-19, proceda all'acquisizione e distribuzione degli arredi scolastici, delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale utili a garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.</p>

<p>norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.</p>	<p>Nel mese di luglio è stata indetta la gara pubblica europea per l'acquisto di banchi monoposto e sedute attrezzate di tipo innovativo per soddisfare il fabbisogno straordinario di oltre due milioni e quattrocento mila.</p> <p>Il bando ha previsto che le imprese assicurino, oltre a un numero minimo di arredi, anche l'imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio agli istituti scolastici dei prodotti. A partire dalla fine di agosto è iniziata la distribuzione di arredi, di mascherine di tipo chirurgico e gel igienizzanti a tutto il personale scolastico e agli studenti presso le istituzioni scolastiche in base ad una programmazione scaglionata entro la fine di ottobre.</p>
<p>9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.</p>	
<p>10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità</p>	<p>Viene precisato che in caso sia richiesto di produrre i DURC per selezionare contraenti o per stipulare contratti non si applica la proroga oltre la data del 31 luglio 2020 (di cui all'art. 103 comma 2 dl 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) della validità di tali documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.</p>

<p>dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.</p>	
<p>10 bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente.</p>	<p>Viene inserito un comma 10bis che prevede l'aggiunta di un documento da produrre da parte dell'operatore economico. <u>Oltre al DURC si prevede un documento che attesti la congruità dell'incidenza della mano d'opera</u> – riguardante lo specifico intervento – secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. <u>Sono escluse da tale disposizione le procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro sopramenzionato.</u></p>
<p>11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto. ».</p>	
<p>Art. 9. (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)</p>	
<p>1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono</p>	<p>Vengono introdotte modifiche all'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. La lettera a) sostituisce il comma 1 dell'art. 4 del dl 32/2019. Nel decreto sblocca cantieri si prevedeva la nomina di commissari straordinari attraverso decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, <u>mentre nel decreto semplificazioni i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari</u></p>

individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro **venti** giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione **di tali interventi**, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. **Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.**»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti

competenti, individuano, gli interventi infrastrutturali *“caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale”* per i quali è necessario nominare uno o più Commissari, da disporre con i medesimi provvedimenti. Per queste ultime tipologie di interventi è necessario che i decreti vengano adottati previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Entro il 31 dicembre 2021 con DPCM, sulla base dei medesimi succitati criteri, possono essere individuati ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Viene prolungato il termine **(da 15 gg a 20 gg dalla richiesta)** entro il quale **le commissioni parlamentari rendono il parere** sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da individuare con il succitato DPCM.

Inoltre, prima di avviare i lavori, **il Commissario straordinario convocherà le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”**.

La **lett. b)** dell'articolo in questione, sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Nella versione precedente i Commissari straordinari nello svolgimento delle funzioni di stazioni appaltanti erano tenuti solo a rispettare le disposizioni del codice antimafia e misure di prevenzione del d.lgs. n. 150/2011, nonché attenersi ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Nel decreto in commento viene aggiunto che i Commissari possano emanare anche ordinanze e che dovranno attenersi anche ai seguenti principi contenuti nel codice contratti pubblici:

1. art. 30 principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni;
2. art. 34 criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci,

3. art. 42 conflitti di interesse; inoltre viene precisato che il Commissario, per l'esercizio delle funzioni provveda anche a mezzo di ordinanze
4. delle disposizioni in materia di subappalto

La **lett. c)** dell'articolato aggiunge il comma 3 bis all'articolo 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Tale nuova norma prevede l'autorizzazione all'apertura di contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari con la previsione che i provvedimenti di natura regolatoria adottati dagli stessi siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti.

esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-*bis*, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei

La **lett. d)** sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del dl 32/2019. Nella versione modificata, per i Commissari straordinari, è stato eliminato il richiamo al raccordo con la Struttura di missione per il supporto alle attività del PdCM. Un'altra modifica riguarda la trasmissione dei progetti approvati da parte dei Commissari straordinari al comitato interministeriale per la programmazione economica che adesso avviene per il tramite del MIT. Le deroghe previste al comma 2 dell'articolo 4 del dl 32/2019 s.m.i., sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario unico nazionale per la depurazione ed ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale.

La **lett. e)** sostituisce il comma 5 dell'art. 4 del dl 32/2019. E' previsto che nei decreti del PdCM di cui al comma 1 dell'art. 4 dello sbloccacantieri, siano stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare

<p>Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.».</p>	<p>eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi, se previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 smi. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza oneri, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata dell'Unità Tecnica Amministrativa istituita presso la presidenza del consiglio dei Ministri per l'emergenza in Campania (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui elenco ISTAT della PP.AA. Ulteriore previsione aggiuntiva rispetto alla versione precedente è che i Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario il cui compenso è posto a carico del quadro economico delle opere, sempre entro il limite massimo di percentuale da fissare con il succitato DPCM.</p>
<p>1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».</p>	<p>Al comma 1 bis viene apportata un'integrazione riguardante la disposizione di cui all'art. 4ter comma 9 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019.</p> <p>La norma prevede che <i>“Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con l'integrazione apportata viene precisato che, in tali casi, il commissario opera con i poteri di cui all'art. 4 commi 2,3,3bis e 5.</i></p>

	<p>Inoltre, è previsto che al commissario si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 dl n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 ovvero anche il commissario (oltre che al presidente di regione) è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti.</p>
<p>2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n.191,» sono inserite le seguenti: «nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, ».</p>	
<p>3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione</p>	<p>Per garantire l'uniformità delle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali, il comma 3 dell'articolo in commento estende, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino all'ultimazione degli interventi, i poteri derogatori del rinnovato articolo 4 del DL n. 32/2019, a tutti i Commissari nominati sulla base di apposite di specifiche norme di legge.</p> <p>Il terzo periodo della stessa disposizione, tuttavia, esclude da tale estensione di poteri <i>extra ordinem</i>, alcune fattispecie, tra cui quella dei Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città Metropolitane nominati Commissari Straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (articolo 7 ter del DL 22/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2020).</p> <p>Pare evidente un non perfetto coordinamento delle norme, proprio perché l'articolo 7 ter del DL 22/2020 prevedeva che – fino al 31 dicembre 2020 – i Sindaci e i Presidenti di Provincia e delle Città Metropolitana, agissero proprio con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto sbloccacantieri poi modificato dal decreto semplificazioni.</p> <p>Dunque, l'interpretazione letterale della norma non può che essere quella in base al quale, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto in oggetto (17 luglio 2020) i Sindaci già Commissari</p>

<p>ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a) del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>Straordinari per la rapida realizzazione di interventi di edilizia scolastica non possano più operare in base alle deroghe e ai poteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dello sbloccacantieri.</p> <p>Corollario giuridico di tale interpretazione è che - in ossequio al principio <i>tempus regit actum</i> - le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore del Dl semplificazioni dai Sindaci quali commissari straordinari per l'edilizia scolastica con in poteri di cui all'articolo 4 commi 2 e 3 dello sbloccacantieri, possano essere portate a compimento. Inoltre, sempre per gli stessi Sindaci e con le medesime finalità acceleratorie degli interventi di edilizia scolastica, residuano le deroghe al Codice Appalti di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 7 ter del DL 22/2020 che non risulta mai stato abrogato e per cui, in sostanza, non opera più soltanto il rinvio dinamico all'articolo 4 commi 2 e 3 del Dl n. 32/2020 per sopravvenuta disposizione normativa che esclude a tale fattispecie l'applicazione di tale norma.</p>
--	--

SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

<p>1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2-<i>bis</i>, il comma 1-<i>ter</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>"1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la</p>	<p>Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate specifiche modificazioni.</p> <p>Viene sostituito il comma 1 ter dell'articolo 2 bis del dpr 380/01, prevedendo la rimozione del vincolo della medesima sagoma, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione comunque consentita, con la sola osservanza delle distanze</p>
---	---

ricostruzione è comunque consentita **nei limiti** delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre **nei limiti** delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A **di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico**, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono **consentiti** esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, **fatti salvi** le previsioni degli strumenti di pianificazione **territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.**»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole « e non comportino modifiche delle destinazioni di uso » sono sostituite dalle seguenti: « e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico » e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e

legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti permettono anche l'ampliamento fuori sagoma, con aumento dell'altezza massima dell'edificio demolito. Per i centri storici sono previsti vincoli specifici.

Fermo restando le disposizioni introdotte sulla demolizione e ricostruzione, viene specificato che gli **interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici, sono consentiti anche in zone assimilabili, oltre che in ambiti di particolare pregio storico e architettonici, ai sensi della normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali**, solo se previsti da piani urbanistici comunali di recupero e di riqualificazione particolareggiati e nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e dei necessari pareri degli enti preposti alla tutela.

Comma 1, lett. b) punto 1). La disposizione interviene sulla definizione di **“manutenzione straordinaria”**, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) del TUE. Sono ammesse modifiche dei prospetti, come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a mantenere o acquisire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi), purché l'intervento sia conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichi il decoro architettonico e non si tratti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

Comma 1, lett. b) punto 2. Interviene sulla definizione di **“interventi di ristrutturazione edilizia”**, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del TUE. E' stato specificato che, oltre a rientrare nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, **fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici**, a quelli ubicati nelle zone omogenee A **di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico**, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

«2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che

planivolumetriche e tipologiche, volti ad adeguamento antisismico, accessibilità, impianti tecnologici ed efficientamento energetico, con possibili aumenti di volumetria - solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali - anche nel caso di interventi di rigenerazione urbana, adesso **costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia con i vincoli già previsti (senza modifica di sagoma prospetti, sedime, ecc. e senza aumenti di volumetria)** quelli su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, nei centri storici **nonché, in aggiunta, nelle zone assimilabili**, oltre che in ambiti di particolare pregio storico e architettonici, **ai sensi della normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali**.

Comma 1 punto 2 bis Rispetto ai succitati interventi di “nuova costruzione”, la modifica chiarisce che **non sono ricompresi in tale fattispecie**, in quanto attinenti esigenze temporanee, **le tende e le unità abitative mobili** con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto autorizzate per la sosta e il soggiorno dei turisti e che non siano collegate in via permanente al terreno nonché in linea con le caratteristiche tecniche previste dalle norme regionali, ove esistenti.

siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;»

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

«e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; »;

d) all'articolo 9-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o **che ne ha legittimato la stessa** e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, **e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi**

Comma 1, lett. c). Il comma interviene riscrivendo la lettera e-bis) dell'articolo 6 del DPR 380/01 sull'attività di edilizia libera. Prevede la possibilità di realizzare le opere stagionali e quelle indispensabili per soddisfare specifiche esigenze provvisorie, c.d. leggere, con rimozione immediata al cessare della temporanea necessità e comunque, entro e non oltre centottanta giorni (inclusi i tempi di allestimento e smontaggio), previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, qualificandole come attività di edilizia libera.

Comma 1, lett. d) punto 2. Viene ridenominata la rubrica dell'articolo 9 bis in "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili". La norma inoltre inserisce un nuovo comma 1 bis all'articolo 9 bis del TUE che sancisce la possibilità di attestare la legittimità dell'immobile o dell'unità immobiliare mediante il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali e comunque di attingere da informazioni catastali o altri documenti probanti.

In relazione alla Documentazione amministrativa per il riconoscimento dello stato legittimo degli immobili, oltre a quanto già previsto, **a fini probatori, è stato inserito anche il titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio sull'intero immobile o sulla unità immobiliare, integrati con eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali**

Comma 1, lett. e). Attiene gli **interventi subordinati al permesso di costruire**. Viene modificata la lettera c) del comma 1, dell'articolo 10 del TUE.

parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 3, le parole «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le destinazioni d'uso ammissibili»;

g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»;

h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, **di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo,** di

La norma specifica che per gli interventi di trasformazione urbana ed edilizia, sono subordinati a permesso di costruire quelli di ristrutturazione edilizia che, oltre alla diversità dell'organismo edilizio totale o parziale rechino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero per i soli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso nonché comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

Comma 1, lett. f), punti 1) e 2). La nuova norma riscrive il comma 1 bis dell'articolo 14 del TUE e modifica il comma 3 del medesimo articolo, in materia di **permesso di costruire in deroga.** E' prevista la deliberazione del Consiglio comunale, anche in caso di ristrutturazione edilizia, per l'attestazione di pubblico interesse rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Resta fermo il rispetto delle specifiche disposizioni in caso di insediamenti industriali e specificati i limiti della deroga.

Nella riscrittura del comma 1bis dell'articolo 14 del TUE, è adesso specificato che, **per gli interventi di ristrutturazione edilizia,** nella richiesta di permesso di costruire in deroga, **l'interesse pubblico da attestare previa deliberazione del consiglio comunale è limitato alle finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento.** Restano fatte salve le disposizioni inerenti gli insediamenti commerciali.

Comma 1, lett. g). Contiene una specifica rispetto ai parametri per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deliberati dal Consiglio comunale.

Comma 1, lett. h). Agisce sull'articolo 17 del TUE e riduce del 20% il **contributo di costruzione** per gli interventi di rigenerazione urbana disponendo che gli Enti locali possano disporre ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione. Trattasi

ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. »;

i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. »;

l) all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «parti strutturali dell'edificio», sono inserite le seguenti «o i prospetti»;

m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. »;

«m-bis) Nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente: "Art. 23-quater. (Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli

di una norma che rischia di impattare negativamente sulle entrate locali.

Comma 1, lett. i). La disposizione aggiunge un periodo al comma 8, dell'articolo 20 del TUE, sul **procedimento per il rilascio del permesso di costruire**, prevedendo il rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE) entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Comma 1, lett. l). Prevede, modificando la lettera a), comma 1 dell'articolo 22 del TUE, che siano soggetti a SCIA, ex art. 19 della Legge 241/90, gli interventi ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria che riguardano anche i prospetti dell'edificio.

Comma 1, lett. m). La norma sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 ter del TUE. Dispone che la **destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare** è quella stabilita dalla documentazione dalla nuova disposizione sullo stato legittimo dell'immobile.

Come proposto dall'ANCI, è stato inserito uno specifico articolo del dpr 380/01, sugli "usi temporanei".

Le nuove disposizioni semplificano il procedimento relativo all'attivazione dei processi temporanei di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Nel merito, per tali interventi temporanei è prevista una convenzione che ne disciplina tutti gli aspetti, con un considerevole snellimento procedurale - soprattutto nelle città di medio-grandi dimensioni - prevedendo che il Consiglio comunale possa individuare i criteri e gli indirizzi affinché, in casi specifici, lo schema di convenzione possa essere approvato dalla Giunta

obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del

Comunale. In assenza di tale deliberazione l'approvazione dello schema convenzionale resta vincolato alle delibere di Consiglio.

Le leggi regionali possono comunque emanare discipline di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.

Comma 1, lett. n). In relazione all'agibilità, inserisce un nuovo comma all'articolo 24 del Dpr 380/01. Prevede che la segnalazione certificata per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità, in assenza di esecuzione di lavori, possa essere presentata ove ricadano nei requisiti da prevedere con decreto

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;

p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».

p-bis) all'articolo 94:

1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;

interministeriale (MIT, Salute, PA, MIBACT) previa intesa in Conferenza Unificata entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Comma 1, lett. o). A modifica dell'articolo 34 del TUE, viene eliminata la norma sulle difformità parziali del titolo abitativo in quanto oggetto di uno specifico nuovo articolo.

Comma 1, lett. p). Viene inserito un articolo specifico sulle tolleranze costruttive, articolo 34 bis, precisando che per i casi ivi previsti le tolleranze esecutive su mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, se contenuto nel limite del 2% non costituiscono violazioni edilizie rispetto al permesso di costruire.

Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le **irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità**, nonché la **diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici**, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Le tolleranze esecutive suddette realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

<p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.";</p> <p>3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";</p> <p>4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";</p> <p>p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppresa;</p> <p>p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis."</p>	<p>Comma 1, lett. p bis). E' stato inserito un comma che modifica l'articolo 94 del TUE in materia di interventi edilizi nelle località sismiche.</p> <p>E' chiarito che è necessaria l'autorizzazione preventiva per l'avvio dei lavori dell'ufficio tecnico della regione, eliminando l'inciso "scritta".</p> <p>Per le richieste trasmesse, è prevista l'adozione del silenzio-assenso decorso il termine previsto (60 gg dalla richiesta ovvero 40 gg per installazione reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga). A tal fine lo sportello unico per l'edilizia <u>rilascia l'attestazione sulla decorrenza dei termini, entro 15 gg dagli stessi ovvero comunica che vi sono state richieste di integrazione istruttoria o altri provvedimenti di diniego.</u></p> <p>p- quater) Integrato l'articolo 103 del TUE sulla vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche negli abitati da consolidare e nelle aree sismiche. E' infatti previsto che <u>ai fini del controllo da parte dei soggetti preposti, sono prioritari i lavori avviati per effetto delle autorizzazioni rilasciate mediante silenzio-assenso (come da modifica di cui al comma all'art.94).</u></p>
<p>2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi</p>	<p>Comma 2. La disposizione inserisce una norma transitoria mediante un'interpretazione autentica, prevedendo che - nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 (GU n. 190 del 18 luglio 1975), si interpretano nel senso che i previsti requisiti relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di</p>

<p>previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.</p>	<p>abitazione non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto ubicati in determinate zone (A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali). Per la presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia di tali immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.</p>
<p>3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»;</p> <p>b) l'articolo 8 è abrogato.</p>	<p>Comma 3. La norma prevede disposizioni volte a semplificare interventi di efficienza energetica per il partecipante alla comunione o al condominio che può realizzare a proprie spese gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge n.13/1989 e dall'art. 119 del dl n. 34/2020, anche servendosi della cosa comune senza recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.</p>
<p>4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi</p>	<p>Comma 4. Modificati i termini di validità della possibilità di avvalersi, previa comunicazione dell'interessato di avvalersi della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31/12/2020. Ferme restando le condizioni già previste, la comunicazione dell'interessato proroga di 1 anno il termine di inizio lavoro e di 3 anni quello di fine lavori (prima era tutto per tre anni).</p>

<p>strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>Importante l'inserimento della possibilità di prorogare, con la medesima procedura (quindi su comunicazione dell'interessato) anche i permessi di costruire già prorogati ai sensi dell'articolo 15 del TUE. La proroga di uno e tre anni rispettivamente per inizio e fine lavori, si applicherebbe alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il medesimo termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.</p>
<p>4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>	<p>L'inserimento del nuovo comma dispone la proroga di 3 anni di tutti gli accordi, convenzioni e atti propedeutici sulle lottizzazioni (ex art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150) e similari, comunque denominati dalle Regioni, concretizzati al 31 dicembre 2020. Tale proroga opera anche rispetto ai termini diversi previsti nei succitati provvedimenti anche rispetto ai piani attuativi già prorogati per effetto dell'articolo 30, comma 3 bis del dl 69/2013.</p>
<p>5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>Comma 5. La posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, non è più subordinata alle autorizzazioni di cui agli specifici articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tranne nel caso in cui tali spazi siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.</p> <p>Le modalità di attuazione delle succitate disposizioni saranno definite con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (prima non previsto), da emanare</p>

	entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 76/2020.
<p>6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « titolo edilizio » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.</p>	<p>Comma 6. La norma interviene sulle procedure di ricostruzione post – terremoto modificando l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, relativamente alla procedura per la concessione ed erogazione dei contributi rispetto all'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, indicando le norme del TUE per la conformità urbanistica che è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale. In specifici casi, gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti ovvero oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA (prima era "autorizzati") anche se prevedono modifiche di prospetti, senza obbligo di autorizzazioni.</p>
<p>7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole « alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino » sono sostituite dalle seguenti: « alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze</p>	

<p>si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, »;</p> <p>b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:</p> <p>«a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:</p> <p>1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci».</p> <p>2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;</p> <p>3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;</p> <p>a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter. »;</p> <p>c) il comma 2-quater è abrogato.</p>	
<p>7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>Viene inserito un nuovo comma che modifica l'art. 5 del dl 136/2004, relativamente alle norme tecniche in materia di costruzioni</p>

"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento

Per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o finanziati al 50% dallo stato, con la verifica preventiva della progettazione (ex art. 26 de Codice) è accertata anche la conformità alle norme tecniche di costruzione di cui al decreto MIT 17.1.2018 ovvero a quelle specifiche del decreto MIT 26.6.2014.

L'esito positivo esclude una serie di ulteriori controlli come da specifiche norme di riferimento. **I progetti corredati dalla succitata sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP. Anche le varianti sono depositate per via telematica.**

Per i progetti succitati il nuovo comma prevede termini specifici per l'accertamento di conformità che dipendono dall'approvazione dei medesimi. Se avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle precedenti norme tecniche di riferimento, allora **l'accertamento di conformità è effettuato entro il 31 dicembre 2021**, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020. L'accertamento è effettuato:

- dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro
- dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro
- Per opere di particolari complessità, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

Se positivo, l'accertamento di cui alla disposizione precedente produce effetti autorizzativi come specificato nella disposizione in commento.

I progetti corredati dalla succitata sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove

pubbliche-AINOP. Anche le varianti sono depositate per via telematica.

<p>applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."».</p>	
<p>7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».</p>	<p>E' stato inserito il comma 7 ter, ai sensi del quale, <u>fermo restando le disposizioni del DPR 380/01 sull'attività edilizia della PPAA, le opere edilizie attinenti la realizzazione o qualificazione di alcuni specifici ed indicati settori (edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, ecc.)</u> anche realizzate da società partecipate o controllate da PA o enti pubblici ovvero realizzate da <u>Fondi e organismi di investimenti o di gestione collettiva del risparmio, sono consentite tramite SCIA, se iniziate entro il 31 dicembre 2022, sotto controllo pubblico.</u></p> <p>Tali interventi possono godere fino al 20% di volumetria aggiuntiva ma non è possibile trasferire i diritti edificatori. <u>Gli interventi sono sempre possibili per edifici rientranti nelle categorie funzionali residenziale (fermo restando il decreto 1444/68 ed il codice dei beni culturali), turistico-ricettiva e commerciale. Le Regioni adeguano le proprie discipline entro 60 gg. altrimenti le disposizioni trovano attuazione diretta.</u></p>
<p>Art. 10.bis- (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive)</p>	
<p>1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è</p>	<p>Viene inserito un nuovo articolo al dl Semplificazioni che riscrive l'articolo 41 del Tue, sulla demolizione delle opere</p>

<p>sostituito dal seguente: "Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive) 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".</p>	<p>abusive. Adesso è previsto che nel caso in cui le <u>procedure di demolizione non siano avviate entro 180 gg dall'accertamento dell'abuso</u> (entro lo stesso termine i comuni trasmettono al prefetto tutte le informazioni), la competenza passa ai Prefetti. Questi ultimi, per la parte tecnica-progettuale della demolizione, si avvalgono degli uffici del comune sede dell'abuso mentre per l'esecuzione della demolizione possono avvalersi del genio militare.</p>
<p>Art. 11. (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)</p>	
<p>1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.</p>	<p>L'articolo interviene con misure specifiche per i territori colpiti dalle calamità naturali ed accoglie le richieste dell'ANCI.</p> <p>In particolare prevede una semplificazione normativa delle procedure per la ricostruzione privata, azioni di incentivazione e agevolazioni per gli investimenti produttivi a beneficio dei territori colpiti.</p> <p>Nello specifico vengono estese le semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del centro Italia.</p> <p>E' consentito l'intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il</p>

	<p>rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.</p> <p>È prevista inoltre la possibilità di comprendere, all'interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016, sempre con salvezza delle tutele previste dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.</p> <p><i>Il Commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali.</i></p>
<p>2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli</p>	

<p>inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.</p>	
<p>3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».</p>	

<p>3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziare, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.</p>	<p>E' introdotto il nuovo articolo 3-bis che modifica il comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109/2018 (c.d. Decreto Genova) in materia di procedure di condono. Viene previsto che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla norma, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.</p>
<p>3 ter All'articolo 3 bis, comma 4 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».</p>	<p>Il nuovo articolo 3 ter posticipa il termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012. Il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2021.</p>
<p>Art. 11-bis. (Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)</p>	
<p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse; b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"</p>	<p>La modifica all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che nella procedura di selezione degli operatori economici per l'aggiudicazione dell'appalto, <u>l'invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara.</u> La lettera b) estende anche ai soggetti attuatori - Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni relativamente agli immobili di loro proprietà, oltre che ai soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 ed ai Comuni o gli altri enti locali interessati, delegati dalle regioni colpite dal sisma - <u>la possibilità di applicare la procedura negoziata senza bando</u>, prevista dal precedente comma 3-bis dell'art. 14 del D.L. 189/2016, per la realizzazione degli interventi essenziali per la ricostruzione, come individuati dal Commissario straordinario.</p>
<p>2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "al termine perentorio del 30 novembre 2020".</p>	<p>La norma prevede la possibilità che il Commissario differisca la presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, al termine perentorio del 30 novembre 2020 (in luogo del termine previsto del 30 giugno 2020).</p>

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 12. (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2 bis. I rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e **pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente**, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti **nonché le ulteriori modalità di pubblicazione** di cui al primo periodo. »;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, **primo periodo** adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. »;

Vengono introdotte diverse modifiche alla legge 241/1990, volte sia a superare alcune criticità emerse in passato nell'applicazione di alcuni istituti, sia a ridurre i tempi dei procedimenti.

All'art. 1 viene aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, che introduce un nuovo principio generale dell'azione amministrativa relativo alla collaborazione e alla buona fede a cui devono essere orientati i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione

All'art. 2 viene introdotto un nuovo comma (4-bis) che prevede di avviare un percorso di misurazione, di comparazione con quelli previsti per legge e di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei tempi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese da parte delle amministrazioni. Modalità e criteri verranno definiti con un DPCM previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Viene introdotto un nuovo comma (8-bis) che chiarisce, dando certezza giuridica, come i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso -nonché quelli di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti in caso di SCIA, compresa quella edilizia - adottati dopo la scadenza dei termini prefissati per la conferenza dei servizi siano inefficaci. L'obiettivo è quello di dare piena efficacia al silenzio assenso e certezza dei tempi, eliminando la possibilità di far valere dissensi espressi dopo i termini. Rimane salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni.

L'art. 3-bis viene modificato nel senso di rendere obbligatorio, e non più opzionale, l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

b) all'articolo 3-*bis*, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti: «agiscono mediante strumenti informatici e telematici»;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unità organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale»;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-*bis*) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d). »;

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. »;

f) all'articolo 16, comma 2:

Al comma 3 dell'art. 5 si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo responsabile del procedimento, ai soggetti interessati dagli effetti del provvedimento vada anche comunicato il domicilio digitale del responsabile stesso.

L'art. 8 relativo alle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, viene modificato prevedendo l'obbligo di comunicazione all'interessato:

- del domicilio digitale dell'amministrazione;
- delle modalità telematiche – tramite il punto unico di accesso di cui all'art. 64 bis del CAD (App IO) o altri sistemi – con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dal CAD;
- dell'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti non disponibili o accessibili in via telematica.

Viene modificato l'art. 10-*bis*, comma 1, prevedendo che, in caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini del procedimento sono sospesi e non interrotti, e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato. La modifica va letta in combinato disposto a quella dell'art. 21-*octies*, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego. Inoltre, si prevede che, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato, il responsabile del procedimento o l'autorità competente devono motivare il diniego nel provvedimento finale facendo riferimento solo ai motivi ostativi ulteriori derivanti dalle osservazioni. Con la stessa ratio, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre motivi ostativi già rilevati nell'istruttoria del provvedimento annullato.

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» è soppressa;

g) all'articolo 17-*bis*:

1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»;

2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.»;

3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole «dello schema di provvedimento;» sono inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;

4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a «interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e le parole «di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

Il comma 2 dell'art. 16 viene modificato per far sì che l'amministrazione che richiede pareri facoltativi o obbligatori agli organi consultivi possa procedere anche nel caso di mancata espressione del parere, se questo non viene prodotto nei termini.

Vengono introdotte modifiche all'art. 17-*bis* mirate a definire tempistiche certe per la produzione di assensi, concerti o nulla osta necessari all'adozione di provvedimenti da parte di enti terzi. In particolare, viene introdotta la previsione secondo cui, nel caso in cui siano previste proposte di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se le proposte non sono trasmesse nei termini indicati di trenta giorni, l'amministrazione competente può comunque procedere e in tal caso lo schema di provvedimento è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso.

Con la lettera h si modifica l'art. 18 introducendo il comma 3-*bis* che **estende a regime – come proposto dall'ANCI - l'utilizzo delle autocertificazioni per le istanze di parte relative all'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali ecc. introdotta con il DL 34/2020, fatto salvo il rispetto della normativa contenuta nel Codice delle leggi antimafia.**

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.»;

i-bis) nel capo IV bis, dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-decies. (Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle

Con un'integrazione all'art. 21-octies, i procedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis sulla comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda vengono esclusi da quelli non annullabili per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Viene introdotto un nuovo articolo, il 21-decies, che disciplina le modalità e i tempi di rimissione di provvedimenti annullati, in virtù di una sentenza passata in giudicato, a causa di vizi inerenti atti endoprocedimentali. In tali casi, viene previsto che il proponente può richiedere all'amministrazione procedente – o all'autorità competente in caso di VIA – l'attivazione di un procedimento semplificato ai fini della riadozione degli atti annullati.

<p>integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-<i>quater</i> e 14-<i>quinquies</i> della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"</p> <p><i>l)</i> all'articolo 29, comma 2-<i>bis</i>, dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguenti: «, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti».</p>	<p>L'art. 29, comma 2 bis, viene integrato per far rientrare anche la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti fra i livelli essenziali delle prestazioni.</p>
<p>2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>Si dà mandato alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare, al ribasso ed entro il 31 dicembre 2020, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza.</p>
<p>3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.</p>	<p>Viene concessa la <u>facoltà agli enti locali di gestire in forma associata, a livello di Provincia o Città metropolitana, le funzioni di controllo</u> derivanti dall'uso dell'autocertificazione.</p>
<p>Art. 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)</p>	
<p>1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo</p>	<p>La norma prevede l'introduzione, fino al 31 dicembre 2021, di un regime speciale per la conferenza dei servizi, prevedendo</p>

<p>14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni precedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-<i>bis</i> della medesima legge, con le seguenti modificazioni:</p> <p>a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;</p> <p>b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 5, l'amministrazione precedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-<i>ter</i>, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i>, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p> <p>2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.</p>	<p><u>di poter ricorrere sempre</u>, in caso di conferenza di servizi decisoria, <u>allo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona</u>, con alcune modifiche rispetto a quella disciplinata dall'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termine perentorio ridotto <u>a 60 giorni per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni</u> coinvolte - l'amministrazione precedente organizza, <u>entro 30 giorni dal termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte, una riunione telematica con le stesse nella quale prende atto delle singole posizioni</u> e procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza. <u>L'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato</u>, di quelle che hanno partecipato non esprimendosi o di quelle che abbiano espresso un dissenso non motivato, <u>si considera acquisito</u>. - nel caso in cui si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi per il livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e tutti gli ulteriori atti di autorizzazione vengono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta.
<p>Art. 15. (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)</p>	
<p>1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>L'articolo rinnova, con la definizione di nuovi termini temporali, la predisposizione dell'Agenda per la semplificazione, prevedendola per il triennio 2021-2023 ed estendendo l'ambito di applicazione della <u>modulistica unificata</u> e standardizzata a nuovi procedimenti oltre quelli relativi ad edilizia ed attività</p>

a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 **ottobre** 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, **gli ordini e le associazioni professionali** completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-*bis* e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

c) i procedimenti da semplificare;

d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

1-*ter*. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. »;

c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;

produttive. Sulla base di una ricognizione da effettuarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, Stato, Regioni ed enti locali effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi soggetti ad amministrazione, SCIA e comunicazione, gli adempimenti e le misure ritenute non indispensabili, i procedimenti da semplificare, quelli per cui si può adottare un'autorizzazione generale, le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla UE.

<p>d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive» sono soppresse;</p> <p>e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive» sono soppresse.</p>	
<p>2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse.</p>	<p>La norma modifica la disciplina organizzativa della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), disponendo la soppressione dell'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi", sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"</p>	<p>Vengono escluse dalla applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall'articolo 53 del d. lgs. 165 del 2001 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, "le prestazioni" - oltre ai compensi - derivanti dalle attività elencate dal comma 6 dell'articolo 53 (quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, la partecipazione a convegni e seminari).</p>
<p>3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</p>	
<p>3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"</p>	<p>E' prevista la possibilità di riportare anche in formato digitale la documentazione illustrativa - richiesta dalla legge e fornita in accompagnamento ai prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale - relativa alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.</p>
<p>Art. 16. quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)</p>	
<p>1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio</p>	<p>La norma prevede l'istituzione di un codice alfanumerico unico per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (ai servizi per l'impiego competenti) in materia di rapporti di lavoro e delle comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS.</p>

<p>nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.</p>	
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA</p>	
<p>Art. 17. (Stabilità finanziaria degli enti locali)</p>	
<p>1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-<i>bis</i>, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>L'articolo 17 recepisce alcune richieste avanzate da ANCI per quanto riguarda la stabilità finanziaria degli enti locali.</p> <p>Va premesso che le gravose e ripetute restrizioni di finanza pubblica dell'ultimo decennio hanno inciso pesantemente sulla gestione dei piani di riequilibrio, spesso approvati in condizioni di contesto significativamente diverse da quelle poi riscontrate nel corso degli esercizi successivi. La norma permette sostanzialmente di assicurare la continuità gestionale degli enti in piano di riequilibrio che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto "guidato" o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro.</p> <p>In particolare, il comma 1 dispone che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale delibera il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fissato al 30 settembre del 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Pertanto, si prevede la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020 -per effetto del rinvio operato dall'articolo 107, comma 7, del dl n. 18 del 2020- ovvero è</p>

	scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio).
1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»	Ai sensi del comma 1-bis, il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del TUEL, relativo alla presentazione di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato , è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del dl n. 18/2020 ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243- <i>quater</i> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.	Ai sensi della presente disposizione sono sospesi i termini per l'attuazione del dissesto guidato . Infatti, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. I predetti termini sono sospesi fino al 30 giugno 2021 qualora l'ente locale abbia presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbia rimodulato o riformulato il Piano nel medesimo periodo.
3. Il comma 7 dell'articolo 243- <i>quater</i> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli	La norma precisa che l'accertamento della “grave e reiterata violazione” nella gestione del piano di riequilibrio deve riferirsi al piano riformulato o rimodulato , deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono dunque sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente.

<p>eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.</p>	
<p>4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 850 è abrogato; b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.</p>	<p>Si dispone l'abrogazione di due norme della legge di bilancio per il 2018, che contrastano con le finalità sopra indicate. Si tratta dei commi 850 (condizioni per il dissesto guidato) e 889, ultimo periodo (verifica del rispetto degli obiettivi del piano riformulato o rimodulato), dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017.</p>
<p>4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"</p>	<p>Viene modificato l'articolo 110 del decreto-legge "cura Italia" (dl 18/2020), con riferimento al rinvio dei questionari Sose. Il termine di 180 giorni per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è sostituito con il termine del 31 dicembre 2020.</p>
<p>4-ter. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.</p>	<p>La norma riguarda le Province che entro il 31 dicembre presentano una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del diniego dell'approvazione di una precedente ipotesi da parte del Ministero dell'interno. In tali casi, il termine di 5 anni previsto dall'articolo 259, comma 1-ter del TUEL, decorre dalla data di presentazione del consiglio della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.</p>
<p>4 quater Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica</p>	<p>Ai sensi della presente norma, i Comuni sono tenuti a presentare le richieste di ammissione alle risorse relative ai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 dell'articolo 35-quinquies del DL 113/2018, entro il 15 ottobre 2020 per l'anno in corso. Tali richieste sono presentate alla prefettura territoriale del Governo (UTG), territorialmente competente, che le trasmetterà entro il 31 ottobre 2020 al Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.</p>

sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»	
Art. 17.bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)	
<p>1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605"».</p>	<p>La norma interviene sul comma 791 della legge di bilancio per il 2020, garantendo agli enti locali l'accesso gratuito all'archivio dei rapporti finanziari.</p> <p>Si tratta di un dispositivo che semplifica ed ulteriormente potenzia l'efficacia delle procedure di riscossione coattiva già oggetto di un ampio intervento di riforma contenuto nella legge di bilancio 2020 (commi 784-815), frutto di una lunga fase di concertazione con ANCI ed IFEL.</p> <p>Al comma 791, la citata legge n.160/2020 aveva infatti già confermato la gratuità dell'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria sia per gli enti impositori e, previa autorizzazione di questi, anche per i soggetti privati affidatari delle attività di riscossione.</p> <p>La nuova disposizione, intervenendo sulla lettera a) del comma 791, prevede che l'accesso deve riguardare anche i «dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.n. 605».</p> <p>Si tratta delle informazioni relative ai rapporti finanziari che ogni soggetto ha con banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ecc., che questi sono obbligatoriamente chiamati a comunicare all'Anagrafe tributaria e che costituiscono, per l'appunto, il cosiddetto <i>archivio dei rapporti finanziari</i>.</p>
Art. 18. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)	
<p>1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.</p>	<p>E' stata abrogata, su richiesta dell'ANCI, la norma che rendeva inefficaci le ordinanze sindacali in contrasto con misure statali e regionali in lockdown per emergenza da Covid 19. Vengono pertanto ripristinati pienamente i poteri <i>extra</i></p>

	<i>ordinem</i> attribuiti ai Sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità.
RESPONSABILITÀ	
Art. 21. (Responsabilità erariale)	
<p>1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.».</p> <p>2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.</p>	<p>La norma interviene in materia di responsabilità erariale con una distinzione tra disposizioni che operano “a regime” e quelle aventi invece efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2021.</p> <p>A regime viene chiarito</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica; ✓ limita, fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni. In tal modo, ci sarà una responsabilità maggiore, per i pubblici dipendenti, in caso di inerzia piuttosto che in caso di azioni. <p>Pertanto, pur essendo una misura di carattere temporaneo, questa modifica normativa, facilita (diversamente che in passato), una condotta attiva da parte dei dipendenti pubblici e, dunque, un rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche.</p>
Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)	
<p>1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è</p>	<p>La norma interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.</p>

<p>immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.</p>	<p>Per l'effettuazione dei controlli, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede a individuare gli uffici competenti e ad adottare le misure organizzative conseguenti.</p>
<p>Art. 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)</p>	
<p>1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento, » sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».</p>	<p>La norma interviene sulla disciplina dell'abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del Codice penale, operando una migliore qualificazione dell'istituto.</p> <p>In particolare, la norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attribuisce rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge; ✓ attribuisce, altresì, rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto. <p>Pertanto, ora, è definito in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio, essendo venuto meno il riferimento generico, attualmente vigente, alla violazione di norme di legge o di regolamento.</p>
<p>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE</p>	
<p>Art. 23.bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)</p>	
<p>1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le</p>	<p>La disposizione prevede una dilazione dei termini di applicazione delle disposizioni previste dal Capo I del Titolo III rubricato</p>

<p>sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».</p>	<p>"Cittadinanza Digitale e Accesso ai Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione" per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In particolare, in considerazione delle difficoltà tecnico-infrastrutturali e delle ricadute sull'organizzazione interna, i piccoli comuni saranno sottoposti agli obblighi sanciti nel suddetto capo, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19, ad oggi fissata al 15 ottobre 2020.</p>
<p>Art. 24. (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)</p>	
<p>1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 3-bis:</p> <p>1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse e dopo le parole «identità digitale» sono aggiunte le seguenti: «e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis»;</p> <p>2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;</p> <p>3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;</p> <p>4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il</p>	<p>La norma propone diverse modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di favorire lo sviluppo e l'accesso a servizi in rete.</p> <p>In particolare, alla lettera a), numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 si interviene sull'articolo 3-bis del CAD e si estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l'accesso al domicilio digitale avviene anche tramite dispositivi mobili attraverso il punto di accesso o applicazione App IO, già prevista dall'art. 64-bis del CAD. Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID.</p> <p>In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi</p>

divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. »;

6) al comma 4-*quinqies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-*ter* del presente articolo, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater*, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-*ter*. »;

b) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. »;

2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le pubbliche amministrazioni»;

c) all'articolo 6-*quater*:

1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e dopo le parole «in albi» sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;

ad libitum dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. **Le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'art. 6-*quater* CAD), in** conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del CAD, **nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.** Si rafforzano poi le clausole di salvaguardia che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale. Al numero 4, della lettera a) dell'articolo 1, **si introduce una modifica** nella parte finale del comma 3-*bis* dell'articolo 3-*bis*, **stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale.**

Con tale modifica, si amplia l'oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 26 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-*bis* del suddetto articolo 3-*bis*, estendendone l'ambito di applicazione anche alle **ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del**

2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole « delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « , dei professionisti » e le parole « in albi professionali o nel registro delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nell'indice di cui all'articolo 6-bis »; al secondo periodo, le parole « dell'Indice » sono sostituite dalle seguenti « del presente Indice »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « E' fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo. »;

3) al comma 3, dopo le parole « domicili digitali » sono inserite le seguenti: « delle persone fisiche »;

d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole « per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 »;

e) all'articolo 64:

1) al comma 2-ter, dopo le parole « per consentire loro » sono inserite le seguenti: « il compimento di attività e »;

2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole « avviene tramite SPID » sono aggiunte le seguenti: « , nonché tramite la carta di identità elettronica »;

3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole « per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti », sono aggiunte le seguenti: « , nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica »; al secondo periodo, dopo le parole « L'adesione al sistema SPID » sono aggiunte le seguenti: « ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica »;

4) al comma 2-nonies, le parole « la carta di identità elettronica e » sono soppresse;

5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:

destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si vuole tutelare gli utenti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, **stabilendo che siano resi disponibili i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti possono essere recuperati. La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida** previste all'articolo 3-bis, comma 1-ter e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, **di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.**

Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, **nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato.** In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla Pubblica Amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche.

Si è conseguentemente chiarito che **anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.**

Alla lettera c), **la modifica del terzo comma dell'articolo 6-quater è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell'ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei**

«2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del **testo unico di cui** al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. »;

6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi **in rete**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi **in rete**. »;

f) all'articolo 64-bis:

1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter»;

professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell'art. 6-quinquies, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, **per contrastare il fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici.** In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, **la modifica proposta precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del CAD, ma a qualunque mittente.** Si chiarisce altresì che **il divieto attiene appunto all'invio**, senza il consenso dei destinatari, **di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente.** Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell'uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Con le modifiche di cui alla lettera e), si rafforza lo strumento dell'identità digitale per semplificare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 del CAD per chiarire e precisare **che l'accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a), ovvero le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l'accesso ai propri servizi on line da parte dei cittadini:** resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con CNS. **Con un DPCM ovvero con un decreto**

2) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti: «1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-*quinquies*. La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. »;

g) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera *b*), le parole «nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*nonies*, nei limiti ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi»;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*; »;

3) alla lettera *c-bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. », e

del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione viene definita la data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali per l'accesso ai propri servizi on-line da parte delle imprese e dei professionisti.

Con l'introduzione del comma 2-*undecies*, si precisa che i gestori dell'identità digitale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione del comma 2-*duodecies*, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'art. 35 del DPR 445/2000 **con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell'identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) sostituisca l'esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta, con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento di costi e maggiore sicurezza legata al fatto che si eviteranno invii di fotocopie dei propri documenti.** La modifica introdotta impone comunque **che l'identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza "almeno significativo", secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014.** Si precisa, altresì, **che l'identità digitale attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID.**

Alla lettera *f*), si introducono modifiche all'articolo 64-*bis* tese a consolidare la natura dell'App IO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che **le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su**

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*. ».

dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione App IO. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull'APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA.

Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su App IO, si aggiunge al citato articolo 64-*bis*, il comma 1-*quater*, che **impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ovvero tutte le PPAA, di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 per rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale.**

Si introduce, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni sancite che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo comportando la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.

Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'App IO, la lettera g) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, **introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione.**

Inoltre, **si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero purché si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter* del**

	CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
<p>2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;</p> <p>b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>c) il comma 5 è abrogato.</p>	<p>La norma interviene sull'art. 65 del d.lgs. n. 217/2017, cosiddetto “<i>correttivo CAD 2017</i>”. In particolare:</p> <p>Con la lettera a) che modifica il comma 2 del citato art. 65 si consente una breve proroga, dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021, del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA;</p> <p>Analogamente, anche la data di decorrenza delle sanzioni a carico degli enti che non abbiano adeguato i propri sistemi di incasso al nodo nazionale è spostata al 28 febbraio 2021. Va ricordato, infatti, che il mancato adempimento degli enti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Con la lettera b) che sopprime il secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-<i>quater</i> CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo.</p> <p>Con la lettera c) si sopprime, poi, il successivo comma 5 per i professionisti iscritti in albi e in elenchi inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, ormai superato dalle modifiche introdotte.</p> <p>In relazione alle nuove previsioni su pagoPA si sottolinea che la sola proroga rappresenta una misura insufficiente a garantire la piena operatività della piattaforma risultando necessaria la predisposizione di un'offerta centralizzata di servizi gratuiti che facilitino l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.</p>

<p>3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».</p>	<p>La disposizione interviene sull'articolo 36, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio a CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica, permette - ai sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il Regolamento EIDAS - l'accesso dei cittadini ai servizi in rete.».</p>
<p>4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.</p>	<p>Infine, la norma, coordinandosi con la modifica introdotta dal comma 1 lettera e) numero 6), stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali di identificazione e accesso ai servizi on-line diverse da SPID, CIE o CNS, ferma restando la possibilità di utilizzo di quelle già rilasciate fino alla naturale scadenza, ovvero non oltre il 30 settembre 2021.</p>
<p>Art. 24-bis (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali)</p>	
<p>1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.</p>	<p>La norma mira ad introdurre semplificazioni nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio degli enti locali. La norma dispone che i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei loro territori con l'obiettivo di semplificare le modalità di corresponsione di quanto dovuto per i servizi di trasporto pubblico locale.</p>
<p>2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179,</p>	<p>Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i comuni possono sottoscrivere pattuizioni con privati finalizzate alla realizzazione di piattaforme digitali per assicurare l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 anche per il tramite delle aziende di trasporto pubblico locale.</p>

<p>convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:</p> <p>a) l'interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;</p> <p>b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.</p>	<p>E' prevista, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata, per identificare le modalità operative per assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'interoperabilità dei sistemi di pagamento anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui al libro verde della Commissione relativo al partenariato pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni; b. l'interazione dei sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico.
<p>4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Si dispone che il presente articolo non comporti nuovi o maggiori oneri attuativi a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)</p>	
<p>1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 2, lettera <i>i</i>), le parole «conservatori di documenti informatici accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-<i>bis</i>, lettera <i>b</i>)»;</p> <p>b) all'articolo 29:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei fornitori di servizi»;</p> <p>2) al comma 1, al primo periodo, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;</p> <p>3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del</p>	<p>La norma interviene sulla semplificazione delle procedure per la conservazione dei documenti informatici, ed andrà quindi coordinata con il testo delle Linee Guida AGID su questi temi in fase di istruttoria presso la Conferenza Unificata, e il rilascio delle identità digitali SPID. Si rivolge, pertanto, ai soggetti che forniscono questa tipologia di servizi e non ha un impatto diretto sui Comuni.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <p>Al comma 1, si interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma 2-<i>sexies</i>, lettera <i>b</i>) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori</p>

Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, dispone di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.»;

4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici»;

d) all'articolo 32-*bis*, al comma 1, le parole «conservatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b)»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. »;

e) all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), le parole «accreditati come conservatori presso l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. »;

f) all'articolo 44, comma 1-*ter*, le parole «Il sistema» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema».

dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accREDITamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.

2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti **prima della** data di entrata in vigore del presente **decreto**.

Si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" disposta da AgID, ha rilevato, tra l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (*Notification* 2019/0540/I).

In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo di

	4.000 euro e nel massimo di 40.000 euro le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1- <i>bis</i> , lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della disposizione che si illustra.
<p>3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 30-<i>ter</i>, comma 5, lettera b-<i>bis</i>), dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto»;</p> <p>b) all'articolo 30-<i>quater</i>, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.».</p>	Si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema pubblico di prevenzione che consente il riscontro dei dati contenuti nei principali documenti di identità, riconoscimento e reddito detenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze e gestito dalla Consap S.p.A.) possano aderire anche i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.
Art. 26. (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)	
1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.	La disposizione disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.
<p>2. Ai fini del presente articolo, si intende per:</p> <p>a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;</p> <p>b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;</p> <p>c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.</p>	<p>Tale infrastruttura, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, opera come strumento unico per la notifica digitale, con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese.</p> <p>Per la realizzazione e gestione dell'infrastruttura centrale sono stanziati 2 MEURO all'anno a partire dal 2020. La Piattaforma verrà realizzata dalla Società PagoPA che si avvarrà del supporto di Poste Italiane. L'utilizzo dell'infrastruttura non è obbligatorio</p>

165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;

i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre

in quanto le Pubbliche Amministrazioni possono collegarsi ad essa ed i costi di utilizzo sono sostenuti dall'utente finale, ovvero il destinatario. Gli introiti saranno poi ripartiti tra pubbliche amministrazioni utilizzatrici competenti, la Società PagoPA e Poste Italiane.

Nel dettaglio:

L'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di **notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni**, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di notifica digitale). La proposta prevede che **le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli agenti della riscossione e**, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, **i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione**, ai fini della notifica **possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione**.

L'attività che dovrà attuare l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di "mettere a disposizione", con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma. In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su

disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di « tecnologie basate su registri distribuiti », come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti **incaricati di** attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la

registri distribuiti (*blockchain*) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi. La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non sia possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.

Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. “avviso di avvenuta ricezione”, con il quale comunica l'esistenza di un atto a lui indirizzato e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

È previsto, infatti, che l'avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, ossia l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio (IPA) e l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.

trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario

Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte Costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti del comma 15. Per superare il *digital divide* e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. Tale avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (*email*, numero di telefono, AppIO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. "avviso digitale di cortesia") dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l'app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'AppIO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità

dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).

La norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfeziona in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario.

In particolare, la notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del "canale" di invio dell'avviso (telematico o a mezzo posta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento. È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisca qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompa il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di

<p>a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;</p> <p>b) per il destinatario:</p> <p>1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;</p> <p>2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;</p> <p>3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.</p> <p>10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.</p> <p>11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:</p> <p>a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;</p> <p>b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli</p>	<p>semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di <i>favor</i> concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitare i suoi diritti a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione. Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità. Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali. In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che rende impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione</p>
---	---

articoli *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera *c*);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera *d*), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,

correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma. Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo *3-bis*, comma 4, del CAD.

<p>scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.</p>	
<p>14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.</p>	<p>Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno determinate e poste a carico del destinatario e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito DPCM o decreto del Ministero delegato per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, tra le amministrazioni, il gestore della piattaforma e Poste Italiane per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica.</p>
<p>15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p><i>a) sono definiti</i> l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;</p> <p><i>b)</i> sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;</p> <p><i>c)</i> sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai</p>	<p>La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, da adottare nel rispetto del CAD, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.</p>

<p>terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera <i>a)</i> alla data della notificazione;</p> <p><i>d)</i> sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;</p> <p><i>e)</i> sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;</p> <p><i>f)</i> sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinuncia delle deleghe;</p> <p><i>g)</i> sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;</p> <p><i>h)</i> sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;</p> <p><i>i)</i> sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;</p> <p><i>l)</i> sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.</p>	
<p>16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.</p>	<p>Ultimati i <i>test</i> e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.</p>

<p>17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:</p> <p>a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;</p> <p>b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-<i>bis</i>, del medesimo decreto;</p> <p>c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.</p>	<p>Si prevedono espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione.</p>
<p>18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso un anno».</p> <p>19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.»</p>	<p>Si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti, in particolare si sancisce che la società PAGOPA potrà avvalersi di Poste Italiane per lo sviluppo, in tutto o in parte, della piattaforma. Poste italiane potrà riutilizzare la propria infrastruttura tecnologica già esistente.</p>
<p>20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale,</p>	<p>La norma sancisce che il gestore della piattaforma si avvalga di Poste italiane anche per la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notifica.</p>

l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.	
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli)	
<p>1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-<i>quinquies</i>, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;</p> <p>c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-<i>bis</i>. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti <i>web</i> o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.»;</p> <p>d) all'articolo 4:</p> <p>1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i>.»;</p>	<p>Estensione della cosiddetta Legge Stanca sull'accessibilità anche agli enti privati che offrono strutture o servizi aperti o forniti al pubblico. Non riguarda i Comuni che già sono sottoposti ai dettami della Legge <i>ab origine</i> in quanto questa si rivolgeva principalmente alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <p>L'articolo apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004 n. 4 recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", già modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.</p> <p>Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti <i>web</i> o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.</p> <p>La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e Linee guida per</p>

<p>2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;</p> <p>e) all'articolo 7:</p> <p>1) al comma 1, alinea, le parole «L'Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»;</p> <p>f) all'articolo 9:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1»;</p> <p>2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».</p>	<p>l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.</p> <p>In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali. Servizi che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco on line oppure richiedere assistenza medica. Le medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti <i>web</i> o applicazioni mobili devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.</p> <p>A tal fine, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità. La lettera b) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo all'articolo 2, comma 1, lettera a-<i>quinquies</i>, della citata legge, del novellato comma 1-bis, al fine di includere nel novero dei soggetti erogatori destinatari degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti meglio identificati dalla successiva lettera c). Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico</p>
--	---

	<p>attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro. Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge 4/2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti. Si introducono inoltre alcune modifiche di coordinamento al fine di estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità. Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, introduce, all'articolo 9, una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato.</p>
<p>2. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo è destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la</p>	<p>La norma apporta modifiche all'art. 1 della Legge 145/2018 ed in particolare destina il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489 della medesima legge alla realizzazione di una piattaforma informatica unica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli, volta a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni di disabilità. La dotazione originaria del Fondo era di 5 milioni di euro per il 2019.</p> <p>Sostituisce altresì il comma 491 della suddetta Legge, stabilendo che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente</p>

<p>mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni. »,</p> <p>b) il comma 491, è sostituito dal seguente: «491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-<i>sexies</i> e 2-<i>septies</i> del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-<i>quinqüesdecies</i> del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».</p>	<p>provvedimento vengono disciplinate le procedure per l'istituzione della piattaforma con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dell'Interno, sentite le associazioni di rappresentanza delle categorie con disabilità più significative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e parere del Garante della Privacy. Per la realizzazione della piattaforma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti può avvalersi della Società SOGEL. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2 bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente</p>	<p>La norma interviene sul primo comma dell'art. 103 del Nuovo codice della strada relativo agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. In particolare dispone che la cancellazione dall'archivio dei veicoli e dal PRA debba essere condizionata, oltre che all'esito positivo della revisione del veicolo, anche a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7 relativo ai casi</p>

<p>un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."</p>	<p>di incidente stradale nel quale si siano subiti danni talmente gravi da far sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.</p>
<p>Art. 30. (Misure di semplificazione in materia anagrafica)</p>	
<p>1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3:</p> <p>1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» è soppressa;</p> <p>2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;</p> <p>3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).»;</p> <p>b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».</p>	<p>La norma modifica l'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente.</p> <p>In particolare, si introduce la possibilità che i certificati anagrafici in modalità digitale possano essere rilasciati anche dal Ministero dell'Interno attraverso il sistema ANPR, muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n.910/2014.</p> <p>In questo modo, si disciplina la possibilità per i cittadini di identificarsi e accedere all'ANPR attraverso la propria identità digitale e richiedere il proprio certificato anagrafico all'Archivio nazionale.</p> <p>Al terzo comma dell'art. 62 suddetto viene infine aggiunto un periodo che sancisce l'attribuzione ai cittadini da parte dell'ANPR di un codice identificativo univoco al fine di garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione.</p> <p>L'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche dell'ANPR in relazione ai servizi resi disponibili dal sistema alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi saranno disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, il Garante per la Privacy e l'AgID.</p>
<p>2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2</p>	<p>Sono altresì apportate modifiche al DPR n.223/1989 recante il Regolamento anagrafico della popolazione residente al fine di armonizzare la norma alle modifiche introdotte all'art. 62 del</p>

<p>sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.»;</p> <p>b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei spa.»;</p> <p>c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR».</p>	<p>CAD. In particolare, si modifica il comma 3 dell'art. 13 stabilendo che le dichiarazioni di:</p> <p>a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;</p> <p>b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;</p> <p>c) cambiamento di abitazione;</p> <p>Sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi dell'ANPR, a decorrere dall'attivazione del servizio da parte del Ministero dell'interno/Sogei SPA.</p> <p>Inoltre, viene modificato l'art. 33 comma 2, affinché al rilascio di certificati in modalità telematica concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta, possano provvedere anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono, mediante i servizi dell'ANPR, ai sensi del comma 3 dell'art. 62.</p> <p>Si interviene altresì sull'art. 35 comma 1 del DPR 223/1989 per armonizzazione con la nuova disposizione che consente il rilascio dei certificati in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR.</p> <p>Tali modifiche non comportano nuovi oneri a carico dello Stato in quanto sono a valere sugli stanziamenti del Ministero dell'Interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.</p> <p>Inoltre, le modifiche suggerite saranno indispensabili per una corretta e coerente attuazione da parte dell'Italia del Regolamento UE 2018/1724 per la realizzazione del Single Digital Gateway in merito alle procedure anagrafiche in esso previste, ed in particolare di quelle relative alla possibilità da parte dei cittadini degli Stati Membri di richiedere attraverso un unico punto e</p>
---	---

	secondo una procedura esclusivamente digitale, la prova di nascita, la prova di residenza ed il cambio di residenza.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.	
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	
Art. 31. (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	
<p>1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 12:</p> <p>1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di <i>webcam</i> e microfoni previa informazione alle organizzazioni sindacali.</p> <p>2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano</p>	<p>La norma interviene sull'art. 12, comma 3-bis del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. smart working), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali, tenendo conto delle migliori pratiche a livello anche internazionale, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione circa i rischi legati alla sicurezza informatica e previa informazione alle organizzazioni sindacali, attraverso la diffusione di apposite linee guida e definendo la tipologia di attività che possono essere svolte in modalità agile.</p> <p>Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-ter che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale, e le Autorità amministrative indipendenti acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza,</p>

e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli *standard* nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché **a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione** dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in *cloud*, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte **previa informazione alle organizzazioni sindacali.**»;

b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e, infine, dopo le parole «migliorino i servizi erogati» sono aggiunte le seguenti: «assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.»;

c) all'articolo 14-*bis*:

1) al comma 2, lettera *h*), le parole «ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 1-*quater*, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della

imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.

Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste **all'art. 14, secondo comma**, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili.

Si interviene **sull'articolo 17, comma 1-*quater***, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni le attività necessarie a porvi rimedio. La norma prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico, ovvero il mancato rispetto dei

<p>valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».</p>	<p>termini per la loro conclusione, rilevati ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportamenti responsabilità dirigenziale e disciplinare.</p>
<p>1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente".</p>	<p>La disposizione condiziona l'applicazione di alcune disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (possibilità di rivedere l'articolazione giornaliera e settimanale attraverso l'introduzione di modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile) alla regolare, continua ed efficiente erogazione dei servizi ai cittadini nonché al rigoroso rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.</p>
<p>2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».</p>	<p>Con tale norma si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105/2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge - ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 - che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La lettera a) prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego.</p>
<p>3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di</p>	

<p>innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.</p>	
<p>4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i> della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-<i>ter</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Il comma 5 stabilisce che per garantire la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società SOGEI, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti opera, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker e quindi può derogare all'art. 4 comma 3-<i>ter</i> del DL 95/2012 e non avvalersi di Consip SpA nella sua qualità di centrale di committenza.</p>
<p>6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Art. 32. (Codice di condotta tecnologica)</p>	
<p>1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto</p>	<p>La norma inserisce l'articolo 13-bis del CAD, recante Codice di condotta tecnologica ed esperti. La proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione</p>

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Codice di condotta tecnologica ed esperti*) – 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto **del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e** della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione

della PA, prevedendo che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal “*Codice di condotta tecnologica*” per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (**SPID, PAGOPA, ANPR e App IO**). Il codice di condotta tecnologica sarà adottato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza Unificata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il “*Codice di condotta tecnologica*”, ai sensi del comma 2, disciplina, le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e nel rispetto dei principi di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Al fine di colmare il *deficit* di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede al comma 3 che, per la realizzazione di progetti di sviluppo coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Gli aspetti concernenti gli incarichi degli esperti sono disciplinati nel codice; essi operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<p>pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.</p>	
<p>4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.</p> <p>5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. ».</p>	<p>E' previsto esplicitamente che la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi contempli sempre l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO e la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. L'AgID accerta e verifica il rispetto di detto Codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti.</p> <p>Si introduce, infine, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni sancite che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo comportando la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.</p>
<p>STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI</p>	
<p>Art. 33. (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)</p>	
<p>1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo</p>	<p>Con la norma si interviene sull'articolo 50 del CAD al fine di semplificare e favorire la condivisione del patrimonio informativo pubblico stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la</p>

7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;

b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente: «Art. 50-quater. - (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) - 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate

digitalizzazione, in caso di mancata sottoscrizione degli accordi quadro tesi a garantire l'interoperabilità già prevista a legislazione vigente, stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

In caso di inadempimento dell'obbligo, che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo, si applica un puntuale sistema sanzionatorio che comporta la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.

Si inserisce poi una ulteriore disposizione, l'articolo 50-quater del CAD, che si propone di integrare tra le fonti del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici, per fini statistici e di ricerca nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano in capo al concessionario l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti. A loro volta, le amministrazioni concedenti renderanno disponibili tali dati alle altre Pubbliche Amministrazioni per le stesse finalità e nel rispetto dell'articolo 50 del CAD.

La disposizione chiarisce che deve trattarsi di dati di tipo aperto, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della

<p>da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ».</p>	<p>comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione.</p>
<p>Art. 34. (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)</p>	
<p>1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 50-ter. - (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.</p> <p>2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle</p>	<p>Si sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.</p> <p>La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.</p> <p>L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce, raccolte nel "Catalogo API" provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a</p>

transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati.

sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, **non è prevista l'acquisizione di dati** detenuti dalle diverse amministrazioni **ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API).**

In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD e con le banche dati dell'Agenzia delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l'adozione di Linee guida per definire gli *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

Nella Piattaforma non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

Il comma 4 stabilisce che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, sentito il Garante Privacy e acquisito il parere della Conferenza Unificata è stabilita la Strategia Nazionale Dati con la quale sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti dell'articolo 2 comma 2 del CAD.

<p>Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.</p> <p>5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.</p>	<p>Sarà data priorità ai dati relativi agli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale per il contrasto alla dispersione scolastica e ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione.</p> <p>In caso di inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati, ovvero i dati aggregati e anonimizzati, che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo, si applica un puntuale sistema sanzionatorio che comporta la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.</p>
<p>6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.</p> <p>7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».</p>	<p>L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, fermi restando gli obblighi sanciti dal Regolamento UE 679/2016.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del CAD possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>Le attività previste dal presente articolo si svolgono ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.</p>
<p>2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina la base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni.</p>

<p>a) al comma 2-<i>bis</i>, dopo le parole «secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte le seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-<i>ter</i>»;</p> <p>b) il comma 2-<i>ter</i> è abrogato.</p>	
<p>3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) è abrogata.</p>	
<p>Art. 35. (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)</p>	
<p>1. All'articolo 33-<i>septies</i> del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-<i>ter</i> o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. »;</p>	<p>L'articolo modifica l'art. 33-<i>septies</i> del DL 179/2012, introducendo la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione dati, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'infrastruttura è destinata a tutte le pubbliche amministrazioni e mira a garantire al contempo qualità, sicurezza, scalabilità, efficienza energetica, sostenibilità economica e continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali.</p> <p>Le amministrazioni centrali migrano i loro Centri per l'elaborazione dei dati e i relativi sistemi informatici che non abbiano i requisiti definiti nel regolamento di cui al comma 4 del DL succitato, verso la nuova infrastruttura, ovvero verso l'infrastruttura di cui al comma 4-<i>ter</i> realizzata da SOGEI, una propria infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti suddetti oppure verso soluzioni cloud nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.</p> <p>Le amministrazioni locali migrano i loro Centri per l'elaborazione dei dati e i relativi sistemi informatici che non abbiano i requisiti definiti nel regolamento di cui al comma 4 del DL succitato, verso la nuova infrastruttura, ovvero verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti suddetti oppure verso soluzioni cloud nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.</p> <p>Con l'inserimento del comma 1-<i>ter</i> viene disciplinato il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 con cadenza triennale, effettuato dall'AGID con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica. L'AGID d'intesa con la competente</p>

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-*ter*. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-*bis* e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. **133**, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

c) al comma 2, le parole «un impianto informatico atto» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più sistemi informatici atti»; le parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse di calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di massa»

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.

Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata.

Il comma 4 del succitato art. 33-septies viene sostituito affinché venga stabilito che l'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisca, nel rispetto delle Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-*ter*. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Seguono le consuete limitazioni di applicazione alle attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.

Le attività previste dal presente articolo si svolgono ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

<p>sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di memorizzazione di massa»;</p> <p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. »;</p> <p>e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. »;</p> <p>f) al comma 4-ter le parole «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1-ter»;</p> <p>g) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».</p>	
<p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.</p>	
<p>3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	

MISURE PER L'INNOVAZIONE

Art. 36. (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca **pubblici e privati** e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda **sono indicati** il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

La disposizione punta a facilitare l'avvio di sperimentazioni relative ad iniziative ad alto valore tecnologico da parte di imprese, Università, enti di ricerca, spin off e start up universitarie, prevedendo la possibilità di invio di progetti direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in deroga agli ordinari regimi amministrativi, avrà il compito di valutarli e concedere le autorizzazioni per l'avvio delle attività. Per far questo, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale procede in deroga a quanto previsto dagli articoli 19 (SCIA) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dal punto di vista degli enti locali va rilevato come, nell'esercizio di tale funzione, la PdCM convoca una conferenza dei servizi nei modi disciplinati dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – ma con tempi dimezzati rispetto a quelli previsti - nella quale invita le amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati.

2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine

È tuttavia previsto un coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico ma la decisione ultima della struttura della Presidenza del Consiglio, ai fini autorizzatori, è d'intesa con tale dicastero.
Ed è affidato al Ministero dello sviluppo economico il vaglio istruttorio (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) circa le domande.
Esso esamina le domande nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine può essere interrotto, onde acquisire maggiori chiarimenti e integrazioni (obbligatorie se richiesti, pena il rigetto della domanda).
Il vaglio istruttorio si conclude con una relazione contenente o proposta di approvazione o "preavviso di diniego".

<p>assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.</p>	<p>L'autorizzazione è resa infine (dalla struttura della Presidenza del Consiglio d'intesa col Ministero per lo sviluppo economico, si è ricordato) per i progetti che presentino profili innovativi sul piano tecnologico, con positivo impatto sulla qualità della vita e dell'ambiente, e con prospettive di "successo". La medesima autorizzazione alla sperimentazione determina, di questa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata, non superiore ad un anno (prorogabile, una sola volta); • le modalità di svolgimento; • le misure per mitigare eventuali rischi. <p>L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, se di competenza di altre amministrazioni statali.</p> <p>Circa un coinvolgimento 'consultivo' di altre amministrazioni, se interessate, la disposizione fa richiamo alle disposizioni della legge n. 241 relative alle conferenze di servizi (cfr. suo art. 14), alla conferenza semplificata (art. 14-bis), alla conferenza simultanea (art. 14-ter), alla decisione della conferenza di servizi ed ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti (art. 14-quater ed art. 14-quinquies).</p> <p>Per tutte queste fattispecie procedurali, è disposto il dimezzamento dei termini previsti.</p>
<p>3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.</p>	
<p>4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione</p>	

<p>autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.</p>	
<p>5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.</p>	
<p>6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.</p>	
<p>7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della</p>	

<p>sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.</p>	
<p>8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.</p>	
<p>9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA</p>	
<p>Art. 38. (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)</p>	
<p>1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>L'articolo introduce varie disposizioni che hanno l'obiettivo di favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, sia fisse (in fibra ottica) che mobili. In particolare, si velocizzano</p>

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica»;

b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»;

c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:

«Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, **o per esigenze di sicurezza**, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo

e semplificano i procedimenti per l'installazione di apparati di rete, anche delineando con maggiore forza, rispetto alla situazione attuale, la caratteristica di "lex specialis" del Codice delle Comunicazioni elettroniche rispetto al procedimento amministrativo ordinario e alla normativa urbanistica e edilizia. Relativamente alle disposizioni di più diretto interesse comunale, si segnalano:

Vengono apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) relativamente all'iter per l'installazione degli apparati di rete. Nel dettaglio vengono modificati:

- il comma 3 dell'art. 86 prevedendo, fra l'altro, che **"Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica". Questa proposta va nella direzione di escludere le infrastrutture TLC dal campo di applicazione del TU sull'edilizia ribadendo la qualifica di "lex specialis" del Codice;**
- l'art. 87-ter, prevedendo la semplice autocertificazione anche per le modifiche al profilo radioelettrico degli impianti già provvisti di titolo abilitativo;
- l'art. 88, chiarendo il significato di istanza unica (per l'effettuazione di scavi, occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili) e prevedendo l'espressione di pareri preliminari a fronte di autorizzazioni per lo svolgimento delle conferenze dei servizi. **Anche in questo caso - con il riferimento all'istanza unica - permane il percorso speciale indicato dal Codice rispetto alla disciplina della SCIA e della conferenza dei servizi delineata nella L. 241/1990 e s.m.i.**

Inoltre, viene aggiunto un nuovo articolo (87-quater) riguardante gli impianti temporanei di telefonia mobile (da attivare in caso di emergenze, per motivi di sicurezza, in occasione di eventi o

elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. »;

d) all'articolo 88:

1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;

2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati»;

3) al comma 7, terzo periodo, le parole « posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni », e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. »;

d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"

e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.» è soppeso;

e-bis) all'allegato 25:

esigenze stagionali per un massimo di 120 giorni), per la cui installazione si prevede una semplice comunicazione di avvio lavori all'ente locale. Per quelli per i quali si prevede un esercizio fino a 7 giorni, è sufficiente l'autocertificazione.

<p>1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;</p> <p>2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice:</p> <p>1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;</p> <p>2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;</p> <p>3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;</p> <p>4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;</p> <p>5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.</p> <p>f) l'articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;</p> <p>g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati.</p>	
<p>2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:</p> <p>« 2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto</p>	<p>Vengono introdotte delle misure aggiuntive a quelle già previste dall'art. 82 del decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). In particolare, viene introdotto un nuovo comma, il 2-bis, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deroga all'art. 88 del D.lgs. 259/2003 prevedendo la SCIA al posto della richiesta di autorizzazione per la posa della fibra – e in particolare scavo, installazione e manutenzione – <u>nonchè la deroga esplicita anche dai regolamenti comunali</u>. La SCIA così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza;

<p>legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.».</p>	<ul style="list-style-type: none"> • modifica l'art. 87 del Dl.lgs. 259/2003 prevedendo la SCIA di cui all'art. 87-bis dello stesso provvedimento, al posto della richiesta di autorizzazione, per l'installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, compresi i tralicci e le torri.
<p>3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p>	<p>La norma prevede che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali siano considerate attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale, <u>eliminando quindi l'obbligo per gli enti di corrispondere il canone dovuto per gli impianti agli uffici territoriali del MISE.</u></p>
<p>4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito</p>	<p>Viene modificato il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, eliminando – nel caso in cui nella posa di fibra ottica siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi e per gli immobili sottoposti a tutela - la previsione dell'autorizzazione archeologica di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Al suo posto è prevista una semplice trasmissione, da parte dell'operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.</p>

<p>elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.».</p>	
<p>5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-<i>bis</i>. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.</p> <p>1-<i>ter</i>. L'ente titolare • gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.</p> <p>1-<i>quater</i>. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. ».</p>	
<p>6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso,</p>	<p>La norma punta a specificare i limiti entro i quali possono muoversi i Comuni nella definizione dei cd. “regolamenti antenne” di cui all’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, anche riprendendo in parte quanto chiarito negli anni dalla giurisprudenza in materia. Viene specificato che i siti sensibili debbano essere individuati in modo specifico, che non possano definirsi esclusioni generalizzate sul territorio e che non è possibile, per il Comune, adottare provvedimenti contingibili e urgenti che puntino ad abbassare i limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in quanto tale</p>

<p>di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.».</p>	<p>competenza è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge 36/2001.</p>
<p>6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.</p>	<p>La norma prevede che l'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreti nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.</p>
<p>7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>	
<p>Art. 38.bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)</p>	
<p>1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione</p>	<p>La disposizione stabilisce che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo è sostituito da una SCIA, presentata</p>

<p>di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.</p>	<p>dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.</p>
<p>2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p>	
<p>3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p>	
<p>4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione</p>	

<p>di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.</p>	
<p>5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	
<p>Art. 41. (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)</p>	
<p>1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</p> <p>«2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.</p> <p>2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione</p>	<p>La disposizione introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce inoltre che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.</p>

di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella

<p>banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>2-<i>sexies</i>. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.».</p>	
<p>2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5.».</p>	
<p>3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-<i>bis</i>. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.».</p>	<p>Viene aggiunto all'art. 44 del dl 34 del 2019 stabilisce che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.</p>
<p>3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"</p>	<p>La norma modifica il comma 2 bis dell'art. 7 bis del dl 243 del 2016 allo scopo di integrare la procedura di esame della comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali (attuazione della cosiddetta clausola del 34% per le regioni del Mezzogiorno) In particolare, si aggiunge un periodo all'articolo 2-bis secondo cui la comunicazione dell'elenco dei programmi è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.</p>

Art. 46. (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 7-*bis*, le parole «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;

2) dopo il comma 7-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«7-*ter*. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:

a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano **di Sviluppo** Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-*quater*. Alle attività previste dal comma 7-*ter*, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali

La norma disciplina l'attività delle **zone economiche speciali (ZES)**, al fine di definire i **poteri dei Commissari Straordinari del Governo** che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa vigente. Si attribuisce al Commissario poteri di **coordinamento ed impulso**, nonché di **rappresentanza** del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito del **Piano di Sviluppo Strategico** delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi **protocolli e convenzioni** tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'**Agenzia per la Coesione territoriale**, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente.

Si pone in capo al Commissario straordinario ulteriori compiti di impulso ai fini del **coordinamento** - affidato al Comitato di indirizzo - **tra gli sportelli unici ed il SUA - Sportello Unico Amministrativo**.

Si interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di **aree doganali intercluse** all'interno delle ZES regionali o interregionali.

La perimetrazione di dette aree doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro il 31 dicembre 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021.

<p>e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. »;</p> <p>b) all'articolo 5, comma 1:</p> <p>1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»;</p> <p>2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: «a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».</p>	
<p>Art. 48. (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale e del cold ironing nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)</p>	
<p>1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;</p> <p>b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione funzionale delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto</p>	<p>La norma reca misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.</p> <p>In particolare interviene modificando il comma 1-sexies, precisando così che - in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal d.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 212, all'Autorità di sistema portuale - in sede di approvazione dei piani regolatori portuali, siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del DPR 327/01.</p> <p>Nel caso in cui un'opera non sia prevista nel piano regolatore portuale, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposto dall'Autorità di sistema</p>

dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

c) al comma 2-*quinquies*, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. »;

e) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: «5-*ter*. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-*bis*, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi

portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (lettera b).

La lettera d) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1984, disponendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei PRP vengano adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso.

Al contempo, viene eliminato l'obbligo di adozione da parte della Regione dell'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale, positivamente verificato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La lettera e) del comma 1 introduce poi una disciplina sull'accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali.

<p>anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.».</p>	
<p>1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti"; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità."</p>	<p>Si modifica l'articolo 7, comma 3 lettera b), in materia di revoca del mandato del Presidente e scioglimento del Comitato di gestione delle autorità di sistema portuale. Si prevede inoltre che il ricorrere delle circostanze indicate dalle lettere da a) a c) del comma 3 dell'articolo 7 non comportano l'automatica revoca ma possano consentirla. La nuova formulazione della lettera b) rende possibile la revoca laddove siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3 (che disciplina le funzioni del presidente dell'Autorità di sistema portuale), e 9, comma 5 (che disciplina le funzioni del comitato di gestione), tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità.</p>
<p>1 ter. All'articolo 5 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti."</p>	<p>Si interviene in materia di dragaggi nelle aree portuali. La nuova disposizione introduce un comma 1-bis al citato articolo 5-bis prevedendo che per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti</p>
<p>2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis è elevato a quarantacinque mesi.</p>	<p>La norma prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino – costiere di cui all'articolo 5- bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi,</p>

	assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi .
<p>3. All'articolo 36-<i>bis</i>, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono aggiunte le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata anche dall'Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».</p>	<p>La norma, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle Regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle ripermetrazioni delle porzioni di SIN che ricadono nei porti di loro competenza, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 -<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p>4. All'articolo 11-<i>bis</i> del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-<i>bis</i>, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. »;</p> <p>b) al comma 2, le parole «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;</p> <p>c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-<i>bis</i>. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione</p>	<p>La norma prevede alcune modifiche alle norme che disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione con specifiche autorizzazioni di spesa.</p>

<p>dell'articolo 4-<i>bis</i> del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-<i>bis</i>, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-<i>bis</i>, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1. ».</p> <p>5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, al medesimo articolo 199 comma 8, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti "Con uno o più decreti" e la parola "adottato" è sostituita dalla seguente "adottati".».</p>	<p>La nuova disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, volta a consentire l'utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un solo decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, prevista dall'articolo 199, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020.</p>
<p>6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.</p>	<p>Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione da contagi COVID-19, è disposto che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, possono effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.</p>

<p>7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-<i>quater</i>, comma 1, lettera e),» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 7-<i>sexies</i>, comma 1, lettera e-<i>bis</i>)»;</p> <p>b) al comma 726, la parola «aprile» è sostituita dalla parola «novembre».</p>	<p>Vengono introdotte disposizioni in tema di regime IVA con riguardo alla localizzazione della prestazione.</p>
<p>7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.</p>	<p>Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 48 interviene per semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing. Nello specifico esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, «data la natura addizionale dei suddetti prelievi», alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. La clausola d'invarianza finanziaria rinvia a un intervento dell'ARERA per la determinazione dei conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.</p>
<p>Art. 48.quinquies. (Zona logistica semplificata)</p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti."</p> <p>2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di</p>	<p>Il nuovo articolo interviene in materia di in materia di Zone Logistiche Semplificate autorizzando – nel caso in cui in una Regione ricadano più autorità di sistema portuali e nell'ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti- ad istituire una seconda ZLS. In tali nuove ZLS non si applicano le agevolazioni relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.</p>

<p>cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."</p>	
<p>Art. 49. (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)</p>	
<p>1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.</p>	<p>La disposizione contiene specifiche misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali. Sono previste, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, l'approvazione di apposite linee guida, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.</p>	<p>Con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sempre finalizzato fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine.</p>
<p>3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.</p>	
<p>4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di</p>	<p>La disposizione riscrive i primi tre commi dell'art. 14 del D.L. 109/2018 con i quali è stato introdotto in via sperimentale un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture</p>

assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti,

stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Le modifiche riguardano solamente le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali e l'adozione di due linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti. Tali linee guida prevedono l'emanazione di **due distinti decreti del Ministro** delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'emanazione del decreto volto all'adozione delle linee guida relative alle infrastrutture stradali regionali e locali, si impone la preventiva acquisizione dell'intesa **in sede di Conferenza unificata**.

<p>viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.».</p>	
<p>5. All'articolo 25 del codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-<i>bis</i>. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.</p> <p>1-<i>ter</i>. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:</p> <p>a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari</p>	<p>Importante la disposizione di cui al comma 5 che disciplina dei cosiddetti "attraversamenti" ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada).</p> <p>Il nuovo comma 1-bis dell'art. 25 prevede che, nel caso di attraversamento testé menzionato e ferma restando l'obbligatorietà della concessione prevista dal comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.</p> <p>Si disciplinano, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico, la titolarità di sottopassi e sovrappassi in alcuni casi particolari.</p>

delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-*quater*. Fermo quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

La norma prevede, inoltre, che la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata in appositi atti convenzionali:

- stipulati tra gli enti proprietari o tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

- con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, modalità e oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

Il comma 1-*quinq*ues prevede che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni dei commi precedenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si impone agli enti proprietari, nonché ai gestori dei medesimi di procedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengono titolari in attuazione dei commi precedenti.

<p>1-<i>quinquies</i>. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i> entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>.».</p>	
<p>5-<i>bis</i>. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in <i>leasing</i>" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in <i>leasing</i> o ad uso noleggio a lungo termine"</p>	<p>La norma interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante</p>
<p>5-<i>ter</i>. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-<i>bis</i>. Strade urbane ciclabili;" 2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-<i>bis</i>. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi."; b) all'articolo 3, comma 1: 1) il numero 12-<i>bis</i> è sostituito dai seguenti: "12-<i>bis</i>) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri</p>	<p>La norma introduce delle modifiche a quanto già previsto con il DL Rilancio art. 229 per quanto riguarda la “corsia ciclabile” e altre modifiche a favore della mobilità ciclabile, in particolare introduce come nuove definizioni/tipologie:</p> <p>La strada urbana ciclabile: strada con limite massimo 30 km orari e in cui la bicicletta e velocipedi hanno la precedenza su qualsiasi altro veicolo, con segnaletica verticale e orizzontale, da utilizzarsi ad esempio e soprattutto nei controviali delle città, un modo veloce di mettere in sicurezza lunghi e utilizzatissimi itinerari;</p> <p>Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte della carreggiata delimitata da segnaletica orizzontale posta a</p>

veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

sinistra delle strada a senso unico per la circolazione di velocipedi;

Zona scolastica: area delimitata intorno alla scuola, interdetta alla circolazione dei veicoli a motore se non autorizzati e regolata con apposito provvedimento sindacale.

La norma inoltre modifica alcune parti del codice e della fruizione delle strade a favore della mobilità ciclabile:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "**i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;**

i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "**11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".**

d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: "**Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) 1. Con provvedimento del sindaco**

consente quindi la circolazione promiscua della bici nelle corsie preferenziali per trasporto pubblico locale laddove ci sia larghezza sufficiente per procedere in sicurezza (4.30 mt); **permette ai Comuni di realizzare in maniera più rapida e semplice le zone a traffico limitato** controllate con telecamere, strumenti efficaci contro traffico e incidenti, ma oggi realizzabili con procedure autorizzative complesse, lunghe e troppo ancora centralizzate;

- permette ai Comuni di **installare dispositivi per il controllo di velocità non solo nelle strade extraurbane o di scorrimento, ma soprattutto sulle strade dei quartieri, vicino alle scuole, dove succedono gli incidenti con i pedoni,**

- Si modifica l'art. 12 bis sulla **prevenzione e accertamento, permettendo ai Comuni di utilizzare più personale e strumenti per combattere la sosta irregolare,** soprattutto quella che diviene causa di incidenti e insicurezza stradale

possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di

come quella sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, nelle intersezioni, sui parcheggi disabili. In particolare, la funzione di accertamento può essere affidata a personale aggiuntivo, specificamente formato, proveniente da altri settori, a **dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, a personale delle aziende di Tpl o di igiene, previa apposita formazione. Per l'accertamento e per la notifica viene promosso l'uso della tecnologia digitale e di strumenti elettronici e fotografici.**

propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

<p>e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;</p> <p>f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";</p> <p>g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";</p> <p>h) all'articolo 94: 1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226."; 2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";</p> <p>i) all'articolo 126: 1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli</p>	<p>La lett. e) abroga il comma 3 dell'articolo 37, che attualmente ammette ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, nel termine di sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento di attuazione, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica.</p> <p>la lett f) sostituisce il comma 4 dell'articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone.</p> <p>la lett g) modifica l'articolo 78, comma 1, in materia di aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli</p> <p>la lett h) modifica l'articolo 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli</p> <p>la lett. i) modifica l'articolo 126 in materia di durata e conferma della patente di guida:</p>
--	---

accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

1) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

punto 1) al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, viene rilasciato dalla commissione, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.

Punto 2) riguarda coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

Punto 3) prevede che la commissione medica locale che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmetta, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida

"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

m) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9 bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

n) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di

La **lett. l)** modifica l'articolo 145, in materia di precedenza, inserendo i commi 4-bis e 4-ter. Che stabiliscono che i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio e che lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili

la **lett. m)** modifica l'articolo 148, che disciplina il sorpasso, aggiungendo il comma 9 bis. che prevede che, lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Si prevede inoltre che chiunque violi queste disposizioni sia soggetto al pagamento di una somma da euro 167 ad euro 666.

La **lettera n)** modifica l'art. 150 con l'inserimento di un comma che prevede che, lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile", qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

La **lettera o)** modifica l'articolo 175, comma 2, lettera b), al fine di escludere dal divieto di circolazione su autostrade e strade

persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

q) all'articolo 182:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita

extraurbane principali i tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'

La **lettera p)** prevede l'estensione ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing, la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo

La **lettera q)** modificando l'art. 182 prevede con il nuovo comma che le disposizioni del comma 1, che prevedono l'obbligo per i ciclisti di circolare su un'unica fila, non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. Inoltre riformulando il comma 9 si disciplinano le modalità di circolazione dei velocipedi sulle piste o le corsie a loro riservate estendendo le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. Con il comma 9-ter, che disciplina la cosiddetta "casa avanzata" che viene riformulato nel senso di prevedere che l'area delimitata sia accessibile oltre che attraverso una corsia anche da una pista ciclabile, ferma restando la lunghezza pari almeno a 5 metri, e il fatto che sia situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione

la **lettera r)** modifica l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), avente ad oggetto la disciplina dell'accesso controllato ai centri storici e alle altre aree di accesso limitato (ZTS, aree pedonali, ecc) al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree con accesso o transito vietato e prevedendo che l'accertamento possa effettuarsi

nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: "4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da

attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

5 decies- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La norma riguarda le ciclovie interurbane inserendo una disposizione che installa la segnaletica nell'itinerario ciclo turistico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia" e si prevede l'emanazione di un DM da adottarsi entro il 30 novembre 2020 per definire le modalità di erogazione del Fondo ciclovie stabilito dall' art. 1 comma 104 legge 145 del 2018

La norma sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Si ricorda che tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

<p>5-undecies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".</p> <p>5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.</p> <p>5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».</p>	<p>Il comma 5 decies prevede l'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)</p>	
<p>1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.</p> <p>2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La norma prevede la facoltà di chiedere la restituzione della carta di circolazione, previa apposizione di un segno di annullamento, per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. La possibilità di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale viene prevista solo per gli intestatari dei veicoli, con l'esclusione dei motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinati dall'articolo 60 del Codice della Strada. Si prevede che la restituzione del documento di circolazione originale sia subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 50. (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE; »;

2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;

3) alla lettera o-*quater*), dopo le parole «che definisce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*ter*, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili dal Piano regolatore portuale», sono inserite le seguenti: «o dal Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo le parole «Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «, il Piano di sviluppo aeroportuale»;

2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.»;

L'articolo interviene per snellire e semplificare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare rispetto agli elaborati progettuali da presentare da parte dei soggetti proponenti e sui tempi di risposta della Pubblica Amministrazione. Di seguito le novità di maggior rilievo. Con la lettera a), viene modificato l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Per il **rilascio del provvedimento di VIA** il livello di dettaglio degli **elaborati progettuali** può essere il progetto di fattibilità, il progetto definitivo (se disponibile) di cui al D.Lgs. n. 50/2016, comunque deve essere tale da consentire una compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA). Viene rafforzato il livello di dettaglio della progettazione, ciò con lo scopo di evitare ritardi nella procedura di valutazione nel caso l'Amministrazione competente debba richiedere al proponente ulteriori elementi di dettaglio sulle caratteristiche del progetto per poterne valutare compiutamente gli impatti sull'ambiente.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), rendono **equiparati, ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS), il piano di sviluppo aeroportuale al piano regolatore portuale**; con la semplificazione ora vigente per i soli piani portuali anche per i Piani di sviluppo aeroportuale, per i quali sia prevista la VIA, tutti gli elementi già valutati in sede di VAS costituiscono ora dati acquisiti e la VIA, effettuata in modo integrato con la VAS, si conclude con un unico procedimento.

3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo le parole «della destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché»;

c) all'articolo 7-bis:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e **delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe** con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. »;

2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici

La lettera c) modifica l'articolo 7-bis introducendo un nuovo comma 2-bis che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Beni culturali, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, possa **individuare le tipologie di progetti e di opere necessarie all'attuazione del Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA sarà effettuata in sede statale** anche se i progetti ricadono negli allegati III o IV e sono di competenza regionale.

di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*, sono sottoposti a VIA»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. »;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. »;

d) all'articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, **del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132**, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. **I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1**

del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. »;

2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;

3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;

e) all'articolo 9:

1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.»

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e

giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario **sono indicati** l'autorità cui è possibile ricorrere e **il relativo** termine. ».

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-*bis* alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero **dei chiarimenti** e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro **e non oltre quarantacinque** giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può

Con la lettera f) rispetto alla **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** (cd. screening) viene sostituito l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo tempi istruttori assai più brevi rispetto agli attuali, per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità l'autorità competente dovrà ora verificare entro 5 giorni dal ricevimento dello studio preliminare la completezza della documentazione. Tali disposizioni vengono confermate, ma viene prevista una riduzione del termine concesso al proponente, che viene ridotto **da 45 a 15 giorni**.

presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili **ulteriori** impatti ambientali significativi.

6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale **dell'autorità competente**.

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-*bis* e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;

g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal

La **lettera g)** sostituisce l'art. 20 che disciplina una fase di confronto (attivabile su richiesta del proponente) con l'autorità competente finalizzata a definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA.

proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.»;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g»;

2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo la parola «comunica» è inserita la seguente: «contestualmente»;

3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

i) all'articolo 23:

1) al comma 1, lettera a), le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

3) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria.»;

l) all'articolo 24:

1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi», le parole «ulteriori trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni» e **al secondo periodo**, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

3) al comma 5:

3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e

La **lettera h)** modificando l'art. 21 prevede al numero 1) l'eliminazione del riferimento generico agli «elaborati progettuali»

al numero 2) la precisazione che la pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente deve avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione medesima e che la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dev'essere effettuata contestualmente alla pubblicazione stessa

al numero 3) la riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro il quale, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

La **lettera i)** modifica l'art. 23 che disciplina la presentazione dell'istanza e, quindi, l'avvio del procedimento di VIA, nonché la pubblicazione degli atti.

Il numero 1) nell'eliminazione del riferimento generico agli «elaborati progettuali»;

il numero 2) nella riduzione da 15 a 10 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il quale l'autorità competente compie una serie di controlli e, in particolare, verifica la completezza della documentazione presentata;

il numero 3) introduce una disposizione volta a stabilire che, l'avvio dell'attività istruttoria per i progetti necessari all'attuazione del PNIEC da parte della «Commissione tecnica PNIEC» deve avvenire contestualmente alla pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente.

La **lettera l)** apporta una serie di modifiche all'art. 24 del Codice ambientale che disciplina la pubblicazione (sul sito web

rilevanti per il pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e »;

3.2. (soppresso)

3.3. all'ultimo periodo, le parole « trenta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni successivi »;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. »;

m) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « Nel caso di progetti di competenza statale » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, » dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione. », nonché al quarto periodo le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » e le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni » e al quinto periodo dopo le parole « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono aggiunte le seguenti: « nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui

dell'autorità competente) di un avviso al pubblico e le successive consultazioni

Il numero 1) dimezza i termini previsti per la presentazione, da parte del proponente, di controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico e ai pareri pervenuti da amministrazioni ed enti pubblici (da 30 a 15 giorni) e il numero 2) la riduzione dei termini previsti in caso di integrazione della documentazione o per la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Il numero 3 reca una serie di modifiche al comma 5 dell'art. 24 del Codice ambientale, che disciplina la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico che dia conto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente.

Il numero 4) riscrive il comma 7 dell'art. 24 del Codice ambientale, che disciplina la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di tutta la documentazione afferente al procedimento.

La **lettera m)** modifica l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA.

all'articolo 8, comma 2-*bis*, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. »;

3) al comma 4, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente: «*a-bis*) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;»;

n) all'articolo 27:

1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo

La **lettera n)** modificando l'art. 27 che riguardano il provvedimento unico statale, hanno per lo più carattere acceleratorio.

delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di **sessanta** giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel

Il numero 1) prevede la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione dell'autorità competente, decorrente dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente

Il numero 2) prevede che la pubblicazione avvenga entro 5 giorni dalla verifica documentale e che, entro lo stesso termine, l'autorità competente provveda all'indizione di una conferenza di servizi decisoria. Viene anche previsto il dimezzamento da 60 a 30 giorni del termine di presentazione delle osservazioni, ma nel corso dell'esame al Senato è stato ripristinato il termine di 60 giorni.

Il numero 3) prevede che la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall'autorità competente **entro 15 giorni** e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine perentorio **non superiore a 15 giorni**. Viene inoltre **ridotto da 180 a 90 giorni** il periodo di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa che può essere concesso, una sola volta, dall'autorità competente. Sono altresì ridotti i termini previsti per il nuovo avviso al pubblico volto a dar conto delle integrazioni in questione, che deve essere pubblicato **entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse**. Viene infatti previsto che l'autorità competente deve disporre entro 5 giorni dalla ricezione delle integrazioni, che il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico e che ciò avvenga entro i successivi 10 giorni.

termine di cui al **primo periodo del** comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. »;

o) all'articolo 27-bis:

1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;

Il numero 4) provvede a riscrivere il comma 8 dell'art. 27 del Codice, ove è disciplinato il caso di consultazioni transfrontaliere

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: **"trenta giorni"**;

2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»;

p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente"».

p-ter). All'articolo 102, comma 1, sostituire la parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa"

Con le modifiche della **lettera o)** all'art. 27 bis riguardano unicamente la tempistica del procedimento. Viene infatti prevista:

- la **riduzione da 15 a 10 giorni** del termine di attivazione dell'autorità competente, analogamente a quanto previsto per il provvedimento unico statale

- la riduzione del periodo concesso al pubblico per la presentazione delle proprie osservazioni. Tale riduzione, inizialmente prevista **da 60 a 45 giorni**, è stata portata **a 30 giorni**.

- la riduzione **da 120 a 90 giorni** del termine di conclusione della conferenza di servizi

<p>q) al numero 8 dell'allegato II, alla parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;</p> <p>r) all'articolo 32:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-<i>bis</i>, provvede» sono inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato» e, dopo le parole «concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono aggiunte le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata»;</p> <p>2) dopo il comma 5-<i>ter</i> è aggiunto il seguente: «5-<i>quater</i>. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro.».</p>	<p>La lettera p bis) interviene all'art. 28 introducendo un comma 7 bis secondo cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, provvede alla trasmissione all'autorità competente della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Lo stesso comma prevede che la documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente.</p> <p>La lettera p ter interviene sulla disciplina degli scarichi di acque termali recata dall'art. 102 del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo</p>	<p>Le disposizioni si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p>

<p>alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	
<p>3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Si prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, con i quali sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale previsti dall'Allegato VII alla parte seconda del Codice dell'ambiente.</p>
<p>4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-<i>bis</i> del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	<p>L'ISPRA assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Si riconosce un contributo di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 700.000 euro a decorrere dal 2021.</p>

Art 50.bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)	
<p>1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m sexies) è aggiunta la seguente: m- septies) L'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono la intesa Stato-Regione".».</p>	<p>L'articolo aggiunge una lettera (m-septies) al comma 1 dell'art. 119 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), che reca l'elenco delle materie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal medesimo art. 119.</p> <p>In particolare, sono assoggettati al rito abbreviato i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative :</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, e di rilevanza nazionale come quelle elettriche, gasdotti, oleodotti e simili
Art. 51. (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)	
<p>1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e</p>	<p>Sono introdotte semplificazioni nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riferiti agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento della sicurezza. Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del dlgs n. 152/06.</p>

<p>della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.</p>	
<p>2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.</p>	
<p>Art. 52. (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)</p>	
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente: «Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica). 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti</p>	<p>La norma intende favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. Ciò riguarderà anche i siti di interesse nazionale, dove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per le quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica. In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, consente di promuovere</p>

termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi

lo sviluppo di tali aree mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate.

dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

<p>c bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242."</p> <p>5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p>	
<p>2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.</p>	
<p>Art. 53. (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)</p>	
<p>1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale</p>	<p>La norma inserisce il comma 4-bis all'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che intende semplificare le procedure anche nei siti di interesse nazionale. Nel merito, la principale novità risiede nell'introduzione in analogia a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, di una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle sole indagini preliminari secondo un piano concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA. Solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per l'indagine preliminare. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura ordinaria di cui agli articoli 242 e 245 del d.lgs 152/06 con caratterizzazione analisi del rischio e piano di bonifica.</p> <p>L'autocertificazione, prevista anche dall'art. 242, comma 2, conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e</p>

competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente **da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.**

4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa

di controllo da parte della provincia competente, che - in base ad una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato - devono concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.

Si prevede l'unificazione in una unica fase delle due procedure, previste nei commi 3 e 4 dell'art. 242, riguardanti il piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito. Si prevede, altresì, la possibilità di allegare i risultati di applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica ritenute idonee.

Nel caso che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente approva entro 90 giorni l'analisi di rischio, con il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 252 e, contestualmente, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo del proponente. Il Ministero dell'ambiente può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Il progetto di bonifica, presentato nei successivi 60 giorni dal proponente, viene approvato dal Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 252. Il comma 4-ter introduce, quale novità rispetto al testo vigente, l'attribuzione del potere di esproprio al comune sede dell'opera.

esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-*bis*.

4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

2. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter*, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da

<p>presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.</p>	
<p>2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";</p> <p>b) al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";</p> <p>2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio";</p> <p>2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 codice di procedura civile", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».</p>	<p>Modificando l'art. 252 del dlgs 152 del 2006, comma 3, si specifica che il sito da perimetrare comprende le diverse matrici ambientali, inclusi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti. Con la modifica al comma 4, in merito ai soggetti istituzionali di cui può avvalersi il MATTM per lo svolgimento della procedura di bonifica dei siti nazionali, si puntualizza che il MATTM si avvale, per l'istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)</p>
<p>3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate» è inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. ».</p>	<p>Modificando il comma 800 dell'art. 1 della legge 145 del 2018 viene previsto che con un decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle suddette risorse a favore della bonifica dei cd. siti "orfani" " (<i>vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla P.A., in quanto i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono alla bonifica o non sono individuabili e non vi provvede nemmeno il proprietario del sito né</i></p>

	<i>altri soggetti interessati, o siti inquinati per i quali non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione)</i>
<p>3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</p> <p>"9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area"».</p> <p>9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.</p>	<p>La norma modifica l'art 252 comma 9- bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'art. 252, commi 4 e 6.</p>
Art. 54. (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)	
<p>1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.»;</p>	<p>L'articolo intende innanzitutto accelerare la programmazione e la conseguente realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico attraverso una accelerazione dei tempi delle conferenze dei servizi.</p>
<p>2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome interessate, con il</p>	<p>La norma stabilisce che le attività di programmazione necessarie alla definizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico siano espletate, fino al 31 dicembre 2020, mediante l'indizione di Conferenze di servizi online, al fine di definire gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento, suddivisi per liste regionali.</p>

<p>contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.</p>	
<p>2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica .</p>	<p>La norma interviene sulla procedura per l'approvazione dei piani di bacino prevedendo che questi siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)</p>
<p>3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis- Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate, con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.</p>	<p>Vengono introdotte modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, PAI, nei casi in cui tale aggiornamento riguardi fattispecie particolari che hanno determinato una modifica dello stato dei luoghi, come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area. Il Segretario Generale dell'Autorità di Distretto approva con proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa,</p>

<p>4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis. ».</p> <p>3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.</p>	<p>nella quale sono presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale. Tali modifiche saranno successivamente ricomprese nell'aggiornamento periodico dei PAI, approvato con DPCM.</p>
<p>Art. 55. (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)</p>	
<p>1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 9:</p> <p>1) al comma 3, primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle</p>	<p>Si introducono forme di semplificazione e razionalizzazione nelle norme relative ai parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.</p> <p>La lettera a) inserisce il divieto di nominare Presidente dell'Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e sancisce la possibilità per gli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi. Si prevede che negli organismi di gestione e direzione delle aree</p>

regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", e

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, **sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.** Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. »;

1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4 bis. Nella composizione degli organi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"

2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. »;

3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. »;

4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006,

naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

Con le modifiche al comma 11, relativamente alla nomina del Direttore, viene inserito un periodo che prevede che l'iscrizione all'albo dei soggetti idonei all'esercizio di tale funzione duri al massimo 5 anni, salvo rinnovo.

Inoltre si stabilisce che il direttore dell'ente parco sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente da una rosa di tre candidati scelti dal consiglio direttivo da un apposito albo a cui si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Si affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali al direttore del parco, che eserciterà le funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con l'inserimento del comma 14 bis gli enti parco possono avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGESID Spa, la società di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27

n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. »;

2) al comma 6, dopo le parole «è approvato dal Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell'Ente parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo è soppresso.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole «adottato è depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni»;

2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale termine»;

2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», nonché le parole «emana il provvedimento d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità

dicembre 2006, n. 296. Tali convenzioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La SOGESID spa è una società in-house che, in base alla norma richiamata, opera presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

La lettera b) integra l'articolo 11, prevedendo un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'ente parco, fissando dei termini temporali nella suddetta procedura di approvazione e prevedendo, in caso di inosservanza del suddetto termine, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche con la nomina tra i suoi ruoli di un commissario ad acta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvede all'adozione del regolamento entro tre mesi.

Con le modifiche al comma 6 si prevede l'approvazione del regolamento del parco mediante decreto del Ministero dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati e d'intesa con le regioni e province autonome interessate, la lettera b) fissa un limite temporale di 90 giorni ai fini dell'espressione delle regioni e province autonome, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. Inoltre stabilisce che il regolamento è approvato "su proposta dell'Ente parco"

Le modifiche all'articolo 12 intervengono sulla procedura di approvazione del piano parco, modificando alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS).

precedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente « Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. ».

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art.13-*bis* (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale).

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento. »;

e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela

Il nuovo articolo 13-bis) prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

Con la lettera e) si permette l'utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare.

<p>dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso Ente parco fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente".</p> <p>1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.</p> <p>1-quater. L'Ente parco può concedere i beni demaniali di cui al comma 1 bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.».</p>	
<p>2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in materia del Ministero».</p>	
<p>3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti ", nonché nelle aree marine protette", e le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";</p> <p>b) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle</p>	<p>Con le modifiche introdotte all'art 227 del dl 34 del 2020 si estende l'ambito considerato dalla disposizione anche alle imprese che operano nelle aree marine protette, mutando poi riferimento con quello alle micro e piccole imprese, espungendo il riferimento alle medie imprese.</p> <p>Inoltre con le modifiche al comma 3, si incide sui requisiti per l'accesso ai contributi, prevedendo gli stessi per le imprese aventi la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta (anziché aventi sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA).</p>

<p>seguenti "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta"; 3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".</p>	
<p>Art. 55.bis. Semplificazioni per interventi su impianti sportivi</p>	
<p>1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori</p>	<p>La norma prevede che, per prevenire il consumo di suolo, rendere più efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico e garantirne l'adeguamento agli standard internazionali di sicurezza, gli interventi possano essere realizzati in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) , che regolano la definizione di beni culturali, la verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, l'individuazione degli immobili e delle aree di interesse pubblico e dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza. Gli interventi potranno inoltre derogare alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate. Dovranno essere rispettati solo gli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. Per poter iniziare i lavori, il proprietario o concessionario dell'impianto sportivo dovrà inviare una richiesta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che entro 90 giorni adotterà il provvedimento con l'indicazione degli elementi da conservare e tutelare e le modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo.</p>

<p>trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.</p> <p>1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 bis, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.»</p>	<p>Il termine potrà essere prorogato di 30 giorni solo una volta e solo per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente. Decorso tale termine senza riscontro, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale verrà meno e cesseranno gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.</p> <p>Oltre alla procedura semplificata, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di messa in sicurezza e adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria.</p>
<p>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY</p>	
<p>Art. 56. (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)</p>	
<p>1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.»;</p> <p>b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui</p>	<p>La norma introduce ai commi 1 e 2 una semplificazione equivalente alla eliminazione della VIA, di valutazione ambientali e paesaggistiche e di assenso per alcune tipologie di estensioni percentuali di impianti rinnovabili nei casi di revisione progettuale e/o integrazione. Tale passaggio è molto delicato e potenzialmente dannoso per il territorio, richiede attenzione sugli impianti di medio grandi dimensioni come i parchi eolici e l'incremento fissato come soglia del 15%, soprattutto quando in questo caso riguarda agevolazioni a soggetti privati sullo sfruttamento di risorse naturali scarse come il suolo e non è</p>

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-*bis*. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando l'articolo 6-*bis* e l'articolo 7-*bis*, comma 5.»;

d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Articolo 6-*bis* (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

accompagnata dall'adeguamento delle convenzioni con gli enti locali in termini di misure compensative.

Con la lettera d) si introduce una nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica (nuovo articolo 6-*bis* nel D.Lgs. n. 28/2011). Sono, tra l'altro, soggetti alla nuova procedura anche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo, nonché di edifici residenziali

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo **e di edifici residenziali**, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

<p>4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.</p> <p>5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.».</p>	
<p>2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».</p>	<p>Si includono gli interventi - anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale - per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica (novella all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003)</p>
<p>2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</p>	<p>Gli impianti di accumulo elettrico collegati a impianti di produzione sono classificati come opere connesse quindi sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.</p>
<p>3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23</p>	<p>I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o hanno beneficiato di quanto consentito dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. n.</p>

<p>dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.</p>	<p>145/2013 (dunque, coloro che hanno esercitato il diritto a mantenere gli incentivi goduti senza rimodulazione degli stessi), possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente al 17 luglio 2020, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)</p>
<p>4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.</p>	
<p>5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.</p>	
<p>6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>	
<p>6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le seguenti lettere: "i bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:</p>	<p>Viene promosso e incentivato con agevolazioni come aumento della superficie utile per il fotovoltaico la rimozione dell'amianto, anche con l'allocazione dell'impianto su parti diverse dell'edificio.</p>

<p>1. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;</p> <p>2. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.</p> <p>i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.</p>	
<p>7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>0a) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica"</p> <p>a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-<i>nonies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241».</p> <p>a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti"</p> <p>b) il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: «3 bis Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero</p>	<p>Tali norme intervengono sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi.</p> <p>Con la modifica all'art. 42 del dlgs 28 del 2011 si dispone che il GSE sia competente all'erogazione degli incentivi, non solo nel settore elettrico e termico, ma anche nel settore dell'efficienza energetica, subordinatamente alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. Il GSE, qualora all'esito di attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità competente l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell'applicazione delle sanzioni di legge. La lettera a-bis) modifica il secondo periodo comma 3 del citato articolo 42 in base al quale, all'esito dell'attività di controllo, il GSE dispone, in ragione dell'entità della violazione riscontrata, la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento. La previsione è finalizzata a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi. Con la modifica, la previsione di cui al</p>

<p>nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter »;</p> <p>c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate» sono aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono soppresse.</p>	<p>secondo periodo del comma 3 viene finalizzata anche a salvaguardare l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi. La lettera b) modificando il comma 3 bis del citato art. 42 prevede che nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica ovvero nell'ambito di attività di verifica, ai fini del rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, siano necessarie le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto; - che tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente. Non è più richiesto che le difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente. Con la lettera c) si modifica il comma 3-ter al fine di prevedere che, per entrambe le fattispecie indicate dal comma 3-bis (rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli) sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo.
<p>8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a</p>	<p>La norma precisa che le disposizioni sopra menzionate si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 11 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa</p>

<p>disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.</p>	<p>messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Si precisa inoltre che le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.</p>
<p>8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni ».</p>	<p>La norma introduce talune eccezioni alla norma - comma 1 dell'articolo 65 del D.L. n. 1/2012 (L. n. 27/2012) – che vieta l'accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Il divieto non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.</p> <p>Si esclude inoltre dal divieto anche agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sia attestato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio.</p>
<p>8-ter La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020.</p>	<p>La norma differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 36, del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019), inerente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti</p>

Art. 57. (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento

L'articolo vuole semplificare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e dei rispettivi punti/stazioni. A partire dalle definizioni, la proposta di articolato presenta delle criticità nella distinzione tra aree pubbliche e private, e soprattutto nell'allineamento con il PNIRE Piano nazionale dell'infrastruttura di ricarica elettrica.

La modifica introdotta nel provvedimento specifica che la ricarica del veicolo effettuata all'interno di aree e edifici pubblici e privati (lett. a) o su strade private non aperte all'uso pubblico (lett. b) è da considerarsi, ai fini tariffari, servizio e non fornitura di energia.

Altra criticità riguarda l'allineamento con il Codice della strada e rispetto al principio di regolazione del servizio che riguarda la ricarica e non la sosta tout court.

<p>all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.</p>	
<p>4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.</p>	
<p>5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: "h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257"</p>	<p>Viene introdotta la penalità per disincentivare l'occupazione dello stallo di sosta oltre un'ora dalla ricarica.</p>
<p>6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.</p> <p>7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati</p>	<p>Tali disposizioni rinviano a provvedimenti dei Comuni da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli enti disciplinano l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. <u>Ciò presuppone una conoscenza più capillare della domanda come ad esempio quella del trasporto merci e una capacità decisionale sull'infrastruttura che il PNIRE oggi non prevede e su cui è necessario un raccordo.</u></p>

<p>sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.</p>	<p>I comuni possono affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.</p>
<p>8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.</p>	<p>Inoltre soggetti pubblici o privati possono richiedere al comune, ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse, qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso.</p>
<p>9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.</p>	<p>Tale norma prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. D'altro canto la riduzione della Cosap/Tosap in ragione di una necessità di premiare e incentivare l'utilizzo di veicoli a zero impatto non può trasformarsi nel principio di esenzione ovvero di gratuità di utilizzo del suolo pubblico.</p>
<p>10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.</p>	<p>Se a seguito di controlli non si siano verificate le condizioni previste, i Comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.</p>
<p>11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di</p>	<p>Si prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione</p>

<p>telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>di energia elettrica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero. La dichiarazione va comunicata all'Ispettorato del Ministero competente per territorio ed in tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.</p>	<p>Si dispone che l'ARERA entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.</p>
<p>13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.</p>	<p>Si dispone inoltre l'obbligo che le concessioni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del n. 83/2012 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.</p>
<p>13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"».</p>	<p>Con tale modifica si è voluto modificare l'art. 17 terdecies comma 1 del dl 83 del 2012 in materia di riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti, estendendo le norme attualmente previste per la trasformazione dei veicoli in soli veicoli elettrici, anche alla trasformazione degli stessi in veicoli a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici.</p>
<p>14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.</p>	<p>Si abrogano i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l'applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,</p>

	nonché il rinvio ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.
15. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.	
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.	Si rinvia ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada, in coerenza con le disposizioni del presente articolo
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Art. 60. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)	
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2- <i>bis</i> dell'articolo 7- <i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1- <i>sexies</i> del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.	La norma stabilisce siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.

<p>2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.</p>	<p>Per le infrastrutture ricadenti nell'attuazione del PNIEC viene introdotto il dibattito pubblico.</p>
<p>3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.».</p>	<p>La presente norma interviene sulla disciplina relativa alla predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.</p>
<p>4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Tale disposizione invece modifica alcuni aspetti di dettaglio della disciplina secondaria in materia di espropriazione per pubblica</p>

<p>a) (soppressa);</p> <p>b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-<i>bis</i>. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. »;</p> <p>c) all'articolo 52-<i>quinquies</i>, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«2-<i>bis</i>. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano-</p> <p>2-<i>ter</i>. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.</p>	<p>utilità, con riferimento alla delega dei poteri espropriativi per opere di minore entità, alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture energetiche lineari e al regime autorizzatorio dei rifacimenti di metanodotti esistenti, a determinate condizioni</p>
--	---

<p>5. All'articolo 1-<i>sexies</i> del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) (soppressa);</p> <p>b) dopo il comma 4-<i>quaterdecies</i>, è aggiunto il seguente: «4-<i>quinquiesdecies</i>. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-<i>sexies</i> le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-<i>sexies</i> le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.».</p>	<p>Tale norma integra la vigente disciplina riguardante le ricostruzioni di linee aeree esistenti che sono sottoposte, a determinate condizioni, al regime di inizio attività, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica</p>
<p>6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a</p>	

<p>mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.</p>	
<p>7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.</p>	<p>Si consente al MISE di avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III, collocato in posizione di comando, e proveniente da altri enti o amministrazioni, per accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.</p>
<p>7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato; b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il</p>	<p>Vengono modificati alcuni profili della disciplina relativa agli oneri di stoccaggio di gas naturale.</p>

<p>servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.";</p> <p>c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:</p> <p>"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.'</p>	
<p>Art. 61. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)</p>	
<p>1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.</p> <p>2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo</p>	<p>Per quanto riguarda le autorizzazioni per la rete distributiva elettrica la semplificazione introdotta segue l'iter dell'autorizzazione unica, su cui il MISE, sentiti i Ministeri concertanti e acquisita l'intesa in Conferenza Unificata, deve adottare linee guida apposite (commi 1 e 2). Può essere previsto anche il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.</p>

<p>dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.</p> <p>3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</p> <p>4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.</p>	
<p>5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».</p>	<p>La disposizione aggiunta all'art. 4 del dlgs 33 del 2016 (<i>Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità</i>), che ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), prevede che tale sistema venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.</p>
<p>Art. 62. (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)</p>	
<p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistenti soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza</p>	<p>La norma prevede semplificazione nel caso di adeguamento degli impianti di produzione e di accumulo di energia, con utilizzo della SCIA in caso di interventi all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti.</p> <p>Al comma 2 quater si norma la procedura per lo stoccaggio di energia:</p>

elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, **ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio** da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con

- In aree industriali e dismesse (cav, ecc.) Inferiori a 300 MW termici con procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- Gli impianti uguali o maggiori di 300 MW sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico
- inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera previa acquisizione pareri e nulla osta previsti per legge.

sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti

Gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

1) **autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province** delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal MISE, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

2) **procedura di modifica** ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del suddetto d.lgs. n. 387/2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);

b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui **al presente** articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli impianti di accumulo elettrochimico **da esercire in combinato o meno con** impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono **considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:**

1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione **o dalle province delegate** o, **per** impianti **con** potenza **termica installata** superiore **a** 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 **ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzare;**

2) **procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;**

3) **procedura abilitativa semplificata comunale** di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».

d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge **vigenti** in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.».